


NUOVA **ANTOLOGIA** 
MILITARE
RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 7
2026

Fascicolo 26. Aprile 2026
Storia Militare Antica e Bizantina

a cura di

MARCO BETTALLI, MICHAŁ FASZCZA E GIOACCHINO STRANO



Società Italiana di Storia Militare

General Editors: Virgilio Ilari, Jeremy Black, Giovanni Brizzi.

Legal Editor (dir. responsabile Gregory Alegi Ed. executive (comitato di redazione):
Viviana Castelli, Alessandro Carli, Emiliano Bultrini, Francesco Biasi, Francesco Pellegrini.
Special appointee for Intl cooperation: Dr Luca Domizio.

Scientific Editorial Board : Foreign members: Prof. Jeremy Armstrong, Christopher Bassford, Floribert Baudet, Stathis Birtachas, Lee L. Brice, Loretana de Libero, Fernando Echeverria Rey, John France, Francisco García Fitz, Tadeusz Grabarczyk, Gregory Hanlon, Rotem Kowner, Armando Marques Guedes, Harold E. Raugh Jr, Yannis Stouraitis: **Italian members:** Giampiero Brunelli, Aldino Bondesan, Piero Cimbolli Spagnesi, Alessandra Dattero, Immacolata Eramo, Carlo Galli, Maria Intrieri, Roberta Ivaldi, Nicola Labanca, Luigi Loreto, Luca Loschiavo, Serena Morelli, Francesco Somaini, Gioacchino Strano, Giusto Traina, Federico Valacchi.

Senior Academic Advisory Board. Prof. Massimo de Leonardis, Magdalena de Pazzis Pi Corrales, John Hattendorf, Yann Le Bohec, (†) Dennis Showalter, Livio Antonielli, Marco Bettalli, Antonello Folco Biagini, Franco Cardini, Piero del Negro, Giuseppe De Vergottini, Gian Enrico Rusconi, Carla Sodini, Donato Tamblé,

Special Consultants: Lucio Caracciolo, Flavio Carbone, Basilio Di Martino, Antulio Joseph Echevarria II, Carlo Jean, Gianfranco Linzi, Edward N. Luttwak, Matteo Paesano, Ferdinando Sanfelice di Monteforte, Simonetta Conti, Elina Gugliuzzo, Vincenzo, Angela Teja, Stefano Pisu, Giuseppe Della Torre

Nuova Antologia Militare

Rivista interdisciplinare della Società Italiana di Storia Militare

Periodico telematico open-access annuale (www.nam-sism.org)

Registrazione del Tribunale Ordinario di Roma n. 06 del 30 Gennaio 2020

Scopus List of Accepted Titles October 2022 (No. 597)

Rivista scientifica ANVUR (5/9/2023) Area 11, Area 10 (21/12/2024)



Direzione, Via Bosco degli Arvali 24, 00148 Roma

Contatti: direzione@nam-sigm.org ; virgilio.ilari@gmail.com

©Authors hold the copyright of their own articles.

For the Journal: © Società Italiana di Storia Militare

(www.societaitalianastoriamilitare@org)

Grafica: Nadir Media Srl - Via Giuseppe Veronese, 22 - 00146 Roma

info@nadirmedia.it

Gruppo Editoriale Tab Srl -Viale Manzoni 24/c - 00185 Roma

www.tabedizioni.it

ISSN: 2704-9795

ISBN Fascicolo 979-12-5669-372-6

Note al *Nomos Stratiōtikos*

Tradizione romanistica e disciplina militare nell'Impero Romano d'Oriente

di DANILO CECCARELLI MOROLLI

ABSTRACT. This article examines the *Nomos Stratiōtikos* as a source of military law in the Eastern Roman Empire. Traditionally interpreted by scholarship as a mere compilation derived from Justinianic legal material, the text is here reconsidered through the analysis of its main redactions and the structure of the military offences it contains. The study proposes a functional reinterpretation of the source, suggesting that the *Nomos* was intended as a practical normative tool for the discipline of the middle Byzantine army. In this perspective, it appears not only as evidence of the continuity of Roman legal tradition, but also as its operational adaptation to the military organization.

KEYWORDS: *Nomos Stratiōtikos*; Byzantine military law; Roman legal tradition; military criminal law.

SOMMARIO: §1. *Cenni introduttivi sulle compilazioni militari bizantine.* §2. *Il Nomos Stratiōtikos (Νόμος Στρατιωτικός) nella dottrina: cenni.* §3. *Le due edizioni del Nomos Stratiōtikos: divergenze, somiglianze e indizi della sua funzione operativa.* §4. *Tradizione romanistica ed innovazione dell'Impero Romano d'Oriente: il Nomos Stratiōtikos come adattamento dell'esercito.* §5. *Cenni sui reati militari nel Nomos Stratiōtikos* §6. *Il Nomos Stratiōtikos come strumento operativo.* §7. *Alcune persistenze funzionali della disciplina militare: cenni di comparazione tra Nomos Stratiōtikos e diritto penale militare contemporaneo.* §8. *Verso una conclusione, ovvero: la reinterpretazione funzionale.* **APPENDICI:** I – Ed. ASHBURNER testo e traduzione. II – Ed. KORZENSZKY testo e traduzione. III – Tabella comparativa dei temi presenti nelle edizioni del Νόμος Στρατιωτικός. IV – Lessico di origine latina nel Νόμος Στρατιωτικός.

1. *Cenni introduttivi sulle compilazioni militari bizantine*

La trattatistica militare bizantina¹, in parte erede di quella classica² è giunta a noi soprattutto attraverso i manoscritti sopravvissuti al sacco crociato di Costantinopoli (1204) e alle successive raccolte manoscritte commissionate dai librai per specifici clienti. Le opere principali contenute complessivamente nell'una o nell'altra delle collezioni pervenute ci sono ventitre, tutte in greco, ma nove, che facevano comunque parte della cultura militare bizantina e che sono state utilizzate nei compendi bizantini, sono una selezione dalla trattatistica militare greca ed ellenistico-romana che includono la *Poliorketika* di Enea Tattico (IV secolo a. C.)³, lo *Strategikos* di Onasandro (I sec. d. C.), le *Tattica* di Asclepiodoto (II/I sec. a. C.) e di Enea Tattico e Arriano, (I/II sec. d. C.)⁴ e quattro di meccanica e artiglieria. Due del III sec. a. C. (Bitone e Filone di Bisanzio) e due del I/II d. C. (Ateneo Meccanico ed Erone di Alessandria). Le quattordici opere redatte in età bizantina sono in realtà il frutto di due grandi compilazioni compiute rispettivamente nel VI e nel X secolo:

a) quella del tardo VI secolo include sei compendi: lo *Strategikon* dell'imperatore Flavio Maurizio Tiberio⁵, il *Taktikon* e l'*Epitedeuma* di Urbicius, l'anonimo *De re strategica* (Περὶ Στρατηγικῆς)⁶, la *Rhetorica Militaris* e il *De Proelio*

1 Eric McGeer. «*Strategika*», in Alexander P. Kazhdan (gen. ed), *Oxford Dictionary of Byzantium*, III, 1991, p. 1962. ID., «*Military Texts*», in E. Jeffreys, J. Haldon e R. Cormack (eds.), *The Oxford Handbook of Byzantine Studies*, Oxford, 2008, pp. 907-914.

2 James T. Chrup and Conor Whately C., *Greek and Roman Military Manuals. Genre and History*, Leiden-New York, Routledge, 2021.

3 Philip Rance, «The Reception of Aineias' *Poliorketika* in Byzantine Military Literature», in M. Pretzler e N. Barley (eds.), *Brill's Companion to Aineias Tacticus*, Leiden/Boston, 2017, pp. 290-374.

4 Philip Rance and Nicholas V. Sekunda (eds.), *Greek Taktika: Ancient Military Writing and Its Heritage*, University of Gdańsk, Gdańsk 2017.

5 *Mauricii Strategicon*. Edidit et introductione instruxit George T. Dennis. Germanice vertit Ernst Gamillscheg, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1981 *Corpus Fontium Historiae Byzantinae* 17 (Series Vindobonensis). *Maurice's Stratēgikon. Handbook of Byzantine Military Strategy* translated by George T. Dennis, University of Pennsylvania Press, 1984.

6 George T. Dennis, *Three Byzantine Military Treatises, texts, translation and notes*, (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 25), Dumbarton Oaks, Washington, 1985, pp. 1-136. Philip Rance, «The Date of the Military Compendium of Syrianus Magister», *Byzantinische Zeitschrift* Bd. 100/2, 2007: I. Abteilung, pp. 701-737. Immacolata Eramo, «Les écrits tactiques byzantins et leurs sources l'exemple du *De re strategica* de Syrianos Magisters», *Rivista di Diritto Romano*, XVIII, 2018 (N. S. III), pp. 1-16.

Navali (Ναυμαχίαι)⁷ di Siriano Magister, che, come ha dimostrato Constantine Zuckerman nel 1990, è anche l'autore del *De Re Militari Scientia*)⁸;

- b) otto sono invece i compendi del X secolo (periodo della dinastia cosiddetta 'macedone'): una ripresa dello *Strategikon* di Maurizio, databile fra l'895 e il 908, intitolata *Tactica* e attribuita o commissionata dall'imperatore Leone VI Il Saggio⁹ insieme a separati "Quesiti" (*Problemata*) tratti sempre da Maurizio¹⁰ e "Combattimenti Navali" (Ναυμαχικά)¹¹, i *Parangelmata poliorcetica* di Erone di Bisanzio, l'anonima *Sylloge Tacticorum*¹² (ca. 950), e altri tre dell'epoca di Niceforo II Foca e Basilio II "Lo Sterminatore dei Bulgari" (963-1025), cioè un trattato sulla "piccola guerra" (*de Velitatione bellica, περί παραδρομής*)¹³, i *Praecepta militaria* (στρατηγική ἔκθεσις καὶ σύνταξις) attribuiti a Niceforo Foca¹⁴ e la *Tactica* di Niceforo Ouranio (un generale di Basilio II)¹⁵.

7 Edition with English translation in John H. PRYOR e Elizabeth M. JEFFREYS, *The Age of the ΔΡΟΜΩΝ. The Byzantine Navy ca 500 – 1204 (The Medieval Mediterranean 62)*, Brill, Leiden, 2006, pp. 455-481.

8 ERAMO, *Siriano. Discorsi di guerra. Testo, traduzione e commento*, con una nota di Luciano Canfora ("Paradosis" 17), Edizioni Dedalo, Bari, 2010. EAD., «Composition and structure of Syrianus Magister's Military Compendium», *Classica et Christiana*, 7/1, 2012, pp. 97-116.

9 John HALDON, *A Critical Commentary on the Taktika of Leo VI*, Dumbarton Oaks Studies 44, Washington D.C. 2014.

10 Alphonse DAIN, *Leonis VI Sapientis Problemata*, Paris, Les Belles Lettres, 1935.

11 I testi bizantini sulla guerra navale sono ora riuniti in Ταξιάρχης Γ. Κόλιας e Ιωάννης Χ. Δημητρούκας, *Ναυμαχικά. Βυζαντινά στρατιωτικά εγχειρίδια*, Αθήνα, Εκδόσεις Κανάκη (Taxiarchis G. KOLIAS, Ioannis Ch. DIMITROUKAS, *Guerra navale. Manuali militari bizantini*, Atene, Kanakis Editori)

12 *A Tenth-Century Byzantine Military Manual: The Sylloge Tacticorum*. Birmingham Byzantine and Ottoman Studies. Translated by Georgios CHATZELIS – Jonathan HARRIS. Routledge, New York, 2017.

13 DENNIS, *Three Byzantine Military Treatises*, cit., pp. 137-239.

14 DENNIS, *Three Byzantine Military Treatises*, cit., pp. 241-335. Eric McGEER, «The Praecepta militaria of the Emperor Nikephoros Phocas (963-969)», in Id., *Sowing the Dragon's teeth: Byzantine Warfare in the tenth century*, 1995, pp. 3-77 (text and translation) and 171-197 (historical commentary).

15 Eric McGeer, «Tradition and Reality in the "Taktika" of Nikephoros Ouranos». Dumbarton Oaks Papers. 45. Washington, 1991, 129-140. Id., «The Taktika of Nikephoros Ouranos. chapters 56 through 65», in Id., *Sowing the Dragon's teeth*, cit., pp. 79-168 (text and translation). Philip RANCE, «The Taktika of Nikephoros Ouranos (codex Monacensis graecus 452) and the Reception of Classical Literature in Byzantium», Alexander von Humboldt-Stiftung – Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler (2009-11).

Dai titoli delle opere si ricava una embrionale ripartizione della scienza bellica in tre distinti generi letterari: strategica (στρατηγικά), tattica (τακτικά) e poliorcetica (πολιορκητικά, o, come veniva resa dagli umanisti italiani, *de toleranda obsidione*, ossia il governo di una città assediata), con appendici relative alla guerra navale (ναυτικά), all'eloquenza militare, alla "piccola guerra", agli ordini di battaglia, alle macchine e artiglieria (*belopoeica*, Βελοπουικά), repertori e nomenclature. Altre fonti importanti sull'ordinamento e l'amministrazione militare bizantini sono quattro elenchi (IX-X secolo) degli uffici centrali e periferici dell'impero con le relative attribuzioni e dignità¹⁶ analoghi alla *Notitia Dignitatum* di età teodosiana, e il cerimoniale di guerra in appendice a quello di corte di Costantino VII Porfirogenito.¹⁷

Di grande importanza per la storia militare bizantina, e per la stessa esegesi della trattatistica è però anche il *Nomos Stratiōtikos*, (Νόμος Στρατιωτικός), da qui innanzi *NS*. Unico compendio militare del periodo Isaurico, il *NS* è una compilazione di norme penali e disciplinari militari, che trovano fondamento nelle codificazioni giuridiche tardo romane¹⁸. Ma il *NS* riflette anche i principi dell'*Εκλογή τῶν νόμων* promulgata nel marzo 740 da Leone III Isaurico¹⁹ e a sua volta costituisce un ponte fra il libro VII del Codice Teodosiano e il libro XLIX dei *Digesta* di Giustiniano e le parti corrispondenti dei Basilici (880/883)²⁰. Ed è inoltre importante anche per la storia militare, perché, come si cercherà di illustrare, riflette l'evoluzione delle funzioni svolte dall'esercito bizantino.

16 *Taktikon Uspenskij* (842), *Kletorologion* di Philotheos (899), *Taktikon Benešević* (934/44) e il *Taktikon* dell'Escorial (975). John B. BURY, *The Imperial Administrative System of the Ninth Century: With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos*, Oxford U. P. 1911. Nikolaos OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles*, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1972. Alexander P. KAZHDAN, s.v. «*Taktika*», p. 2007. Spyros TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*, Torino 2015, p. 113.

17 *de Cerimoniis aulae Byzantinae* (Περὶ τῆς βασιλείου Τάξεως).

18 Francisco Andrés SANTOS, «La pervivencia del de Recho romano en Bizancio. Una nota a partir del uso de latinismos en algunas fuentes jurídicas bizantinas», *Specula Iuris*, I, 1, 2021, pp. 133-155 (Bononia University Press).

19 Ludwig BURGMANN (ed.), *Ekloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V.*, Frankfurt a. Main, 1983. Mike HUMPHREYS, *The Laws of the Isaurian Era. The Ecloga and its Appendices*. Translated with introduction and commentary, Liverpool, 2017.

20 Clarence E. BRAND, *Roman Military Law*, Austin-London 1968. Fra i lavori più recenti, v. Luca LOSCHIAVO (ed.), *The Civilian Legacy of the Roman Army. Military Models in the Post Roman World*, «History of Warfare» 144, Leiden-Boston 2024.

2. Il Nomos Stratiōtikos (Νόμος Στρατιωτικός) nella dottrina: cenni

Il *NS* è stato oggetto di diverse edizioni²¹. Si può asserire che esso costituisca una interessante fonte di cognizione del diritto dell'Impero Romano d'Oriente, sebbene non risulti essere mai stata promulgata ufficialmente. Tale fonte consiste in una raccolta, o meglio, una compilazione di norme giuridiche attinenti alla vita militare e soprattutto agli aspetti di diritto penale militare.

La tradizione manoscritta del *NS* appare sufficientemente ampia. Minale²² parla di settantaquattro manoscritti, mentre Troianos²³ ne individua cinquantacinque. Pur nella divergenza dei conteggi, la consistenza della tradizione codicologica costituisce un elemento non trascurabile, poiché suggerisce una circolazione significativa del testo e rappresenta un "indicatore" sull'importanza della stessa.

In breve, si può asserire che la storiografia sul *NS* è stata a lungo dominata da un orientamento che ne ha sottolineato il carattere essenzialmente compilativo e derivato, riconducendone la sostanza normativa alla tradizione giustiniana. In questa prospettiva si colloca l'interpretazione di Antonio D'EMILIA (1908-1968)²⁴, che considerava il *NS* come una «consolidazione di materiale legislativo relativo prevalentemente al diritto penale militare (...) costituita in massima parte da un'epitome di passi dei Digesti, soprattutto del titolo *de re militari* del libro XLIX»²⁵. Secondo l'insigne studioso²⁶, il *NS* non rappresentava un vero codice né

21 Walter ASHBURNER, *The Byzantine Mutiny Act*, in *The Journal of Hellenic Studies* 46 (1926), pp. 80-109; E. KORZENSZKY, *Leges poenales militares e codice Laurentiano LXXX*, 5,6, Budapest 1931 poi in P. ZEPOS and I. D. ZEPOS (eds.), *Jus Graecoromanum. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ*, vol. II, Atene 1931, pp. 75-79 (ASHBURNER), pp. 80-89 (KORZENSZKY). (rist.) Aalen 1962, pp. 63 ss. Кучма В.В. (= КУЧМА V.V.), Νόμος Στρατιωτικός к вопросу о связи трех памятников византийского военного права; Военский закон (перевод и комментарий), in *Византийский Временник* (= *Vizantijski Vremennik*) 32 (1971), pp. 276 ss. [Sulla questione del rapporto tra tre monumenti del diritto militare bizantino; La legge militare. Traduzione e commento]. Trad. inglese dell'ed. Ashburner in HUMPHREYS, *The Laws of the Isaurian Era. The Ecloga and its Appendices*, cit., pp. 80-88.

22 Valerio Massimo MINALE, *Macro nel Nomos Stratiotikos: diritto militare e "ritorno al futuro"*, in W. DRUWÉ – K. DECOCK – P. ANGELINI – M. CASTELEIN (eds.), *Ius commune graeco-romanum. Essay in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, Leuven-Paris-Bristol (CT) 2019, pp. 53-67.p. 53.

23 TROIANOS, *Le fonti...*, cit., p. 113.

24 Antonio D'EMILIA, *Diritto bizantino. Parte generale – le fonti di cognizione*, Roma, Tipolitografia "R. Pioda" 1963, vol. I, pp. 162-234.

25 D'EMILIA, p. 163.

26 G.M. PICCINELLI, s.v. *D'Emilia Antonio*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-*

una legislazione innovativa, piuttosto una raccolta stratificata di norme di diversa epoca, probabilmente priva di carattere ufficiale e di quell'*aliquid novi* necessario per qualificarla come espressione autonoma di produzione normativa. In questa chiave, l'opera rifletterebbe principalmente la continuità del diritto romano, più che un suo adattamento sostanziale alle mutate condizioni dell'Impero bizantino. Occorre sottolineare che il contributo di D'Emilia non si è esaurito nella qualificazione compilativa della fonte. Il suo merito principale, che conserva ancora oggi piena validità scientifica, risiede nell'aver delineato con notevole chiarezza la struttura interna del diritto penale militare bizantino quale emerge dal *NS*. In particolare, egli mise in evidenza la centralità della tutela di tre valori fondamentali dell'ordinamento militare: la fedeltà (*fides militaris*), la disciplina (*disciplina militaris*) e l'efficienza operativa dell'esercito. A questi fattori corrisponde un sistema sanzionatorio articolato, che riprende la tradizione romanistica distinguendo tra pene capitali, pene espulsive ed altre misure afflittive, secondo un criterio di proporzionalità strettamente connesso alla gravità della violazione e al pericolo arrecato alla coesione dell'unità militare. In tal senso, D'Emilia ebbe il merito di mostrare come il *NS* conservi intatta l'impostazione concettuale del diritto penale militare romano, fondato sulla repressione esemplare dei comportamenti idonei a compromettere la stabilità e l'efficienza dello strumento militare. Proprio perché egli leggeva il *Nomos* come "consolidazione", egli ne trattava con metodo da penalista: ricavandone categorie, struttura del delitto militare e architettura delle pene, offrendo ancora oggi la mappa più nitida del suo funzionamento repressivo.

A distanza di più di mezzo secolo da D'Emilia, Valerio Massimo Minale con un breve, ma significativo, studio sembra aver riportato l'attenzione su tale fonte²⁷. Egli, riprendendo il solco tracciato da D'Emilia, seppur con accenti diversi, interpreta il *NS* come espressione della persistente validità del diritto penale militare romano nella società bizantina, sottolineandone il valore di testimonianza della tradizione giuridica piuttosto che di innovazione normativa. Per Minale, il testo rappresenterebbe una forma di trasmissione della cultura giuridica romanistica, la cui funzione principale sarebbe stata quella di conservare e rendere accessibili precetti già consolidati, più che disciplinare concretamente la realtà militare contemporanea. Ne deriverebbe l'immagine di un diritto sostanzialmen-

XX secolo), vol. I, Bologna 2013, p. 646.

27 MINALE, *Macro nel Nomos Stratiotikos*, cit., pp. 53-67.

te conservativo, in cui la dimensione compilativa prevale su quella funzionale e in cui il *NS* si configura soprattutto come documento della sopravvivenza della tradizione giustiniana nel contesto medio-bizantino. In breve, per la dottrina maggioritaria odierna, soprattutto italiana, il *NS* rappresenterebbe un esempio di diritto consuetudinario e il motivo per cui questa fonte fu realizzata sarebbe stata la riforma dell'esercito ai tempi di Leone III e quindi l'evoluzione dei *themata* (θέματα)²⁸, precedentemente istituiti da Eraclio nel VII sec. E tutto sommato anche la dottrina non italiana sembra, in larga parte, seguire tale impostazione²⁹.

Tuttavia, pur nel loro fondamentale contributo alla conoscenza della fonte, tali interpretazioni rimangono ancorate ad una visione prevalentemente compilativa, che rischia di non cogliere pienamente la natura funzionale del *NS*, il quale, per struttura, contenuto e modalità di trasmissione, appare – lo preannuncio subito – piuttosto come uno strumento normativo destinato alla concreta applicazione nella prassi dell'esercito del così detto periodo “medio-bizantino”.

Ritengo, infatti, che vi sia da rimarcare un elemento in più, cioè quello di avere una fonte che si ritenesse utile per l'epoca, quasi una sorta di compendio, delle norme militari soprattutto in materia penale. Forse più che espressione di un diritto consuetudinario il *NS* è un segnale di una volontà di collazionare testi e norme, ovvero “codificare” uno specifico settore della vita, qual è quello militare. Del resto, la componente militare è stata fondamentale per tutta la storia dell'Impero Romano d'Oriente³⁰, così come lo è per la storia di qualunque impero. Tant'è che, accademicamente parlando, la storia militare “bizantina” ha visto proprio sulla *Nuova Antologia Militare* diversi significativi contributi scientifici, considerando come l'esercito e le forze armate costituiscano il collante e lo strumento di ogni impero.

Dunque, se gli *strategika* e i *taktikà* sono opere che rispettivamente mostrano o come si combatte o come è composta la “macchina statale” imperiale d'Oriente, il *NS* indica come si punisce. Sono aspetti della stessa medaglia: strategia di guerra e amministrazione sono una faccia della medaglia e punizione, quindi reati

28 MINALE, *Macro nel Nomos Stratiotikos*, cit., p. 63.

29 Così ad esempio l'ottima, seppur stringata, voce di L. BURGMANN – E. McGEER., s.v. *Nomos Stratiotikos*, in *ODB*, vol. III, p. 1492.

30 Ex multis: E. N. LUTTWAK, *The Grand Strategy of the Byzantine Empire*, Cambridge, MSS, 2009, *passim*.

militari, la seconda faccia della stessa. In ciò i Romani d'Oriente si mostrano modernissimi a livello di costruzione ideale: strategia militare, amministrazione e diritto penale militare, tre aspetti integrati nella vita del soldato ieri così come oggi.

3. Le due edizioni del Nomos Stratiōtikos: divergenze, somiglianze e indizi della sua funzione operativa

Per capire a pieno il *NS* è necessario, seppur brevemente, affrontare un confronto tra le due principali redazioni di tale fonte, così come ci sono state tramandate rispettivamente nelle edizioni di Ashburner ed in quella di Korzenszky, entrambe poi riedite dagli Zepos (e a cui si rifece lo stesso D'Emilia). Tale confronto rivela non soltanto differenze di ordine formale, ma anche una distinta impostazione funzionale e normativa.

La versione edita da Ashburner si presenta come una raccolta essenzialmente penalistico-disciplinare, caratterizzata da formulazioni concise e da una sequenza serrata di fattispecie seguite dalla relativa sanzione. Il testo assume così l'aspetto di un prontuario operativo destinato alla consultazione immediata da parte dei quadri militari, in cui prevale l'esigenza di individuare rapidamente il comportamento vietato e la conseguente pena. Diversamente, la redazione conservata da Korzenszky offre una struttura più articolata e sistematica, nella quale alle disposizioni propriamente penali si affiancano sezioni di carattere definitorio e istituti di matrice privatistica, quali il testamento militare, il regime dei prigionieri e la disciplina del bottino. Tale ampliamento contenutistico conferisce al testo una dimensione più propriamente compilativa, trasformandolo in un compendio normativo che travalica la mera funzione repressiva per assumere quella di sintesi complessiva dello status e dell'ordinamento militare.

Le divergenze tra le due redazioni emergono in modo particolarmente significativo sul piano del trattamento sanzionatorio.

In alcuni casi, la versione di Korzenszky attenua la severità della disciplina attestata in Ashburner, come avviene per esempio per il soldato che simuli una malattia per timore del nemico o per colui che abbia soltanto progettato la diserzione, condotte che nella prima redazione sono punite con la pena capitale, mentre nella seconda sono sanzionate con pene afflittive ma non letali, quali la fustigazione, l'espulsione ignominiosa o la condanna ai lavori forzati. In altri casi, tuttavia, si registra il fenomeno opposto: la redazione di Korzenszky introduce

aggravamenti non presenti nella versione di Ashburner, come la confisca patrimoniale in aggiunta all'espulsione per il soldato che si accordi con l'adultero della propria moglie, oppure una più esplicita qualificazione infamante dell'espulsione per il furto di armi. In sintesi, i temi comuni alle due edizioni sono i seguenti:

- a) abbandono del comandante in guerra;
- b) abbandono del proprio posto in guerra;
- c) abusi pecuniari dei comandanti;
- d) accordo con l'adultero della moglie;
- e) assenza abusiva oltre il permesso;
- f) autolesionismo / attentato contro la propria vita;
- g) azione vietata dal comandante in guerra;
- h) congedo/permesso in tempo di guerra;
- i) custodia negligente o dolosa di persone;
- j) danni arrecati a soldati o contribuenti;
- k) disobbedienza agli ordini;
- l) divieto di agricoltura/commercio/incarichi civili;
- m) esclusione dal servizio per condanne infamanti;
- n) esploratori che rivelano segreti militari;
- o) evasione;
- p) ferimento del commilitone;
- q) fuga in battaglia / abbandono del reparto / inseguimento temerario / saccheggio;
- r) furto di armi;
- s) getto delle armi;
- t) grave disordine / sedizione militare;
- u) mancata denuncia di beni trovati;
- v) perdita del vessillo;
- w) progetto o atto di diserzione;
- x) provocazione dei nemici / consegna di Romani ai nemici;
- y) reato contro il sovrano;
- z) renitenza al servizio militare;
- aa) rotta del reparto e decimazione;

- bb) simulazione di malattia;
- cc) sottrazione del figlio al servizio / inabilitazione;
- dd) status e incompatibilità del soldato;
- ee) tradimento di città o fortezza;
- ff) turbamento dell'ordine;
- gg) ubriachezza come attenuante della pena capitale;
- hh) uscita illegittima dal fossato o dal posto;
- ii) vendita di armi ai barbari;
- jj) violenza contro il preposito.

Temi peculiari in Ashburner ("A") sono:

- a) auto ferimento (autolesionismo) e ferimento del commilitone con più formulazioni parallele e ridondanti (§27-A; §53-A).
- b) disciplina del rientro al servizio dopo deportazione/esilio in forma molto sviluppata (§20-A).
- c) furto generico con restituzione del doppio (§55-A).
- d) reclamo del soldato contro un'ingiustizia subita da privati o dal proprio comandante (§46-A).
- e) liceità dell'uccisione di chi diserta al nemico formulata come norma autonoma (§40-A).
- f) vendita/perdita delle armi già inserita espressamente nello stesso paragrafo della fuga (§2-A).

I temi trattati unicamente in Korzenszky ("K") sono:

- a) anzianità di servizio e divieto di scavalcare i più anziani (§3-K);
- b) definizione tecnico-giuridica di pena capitale, pena estrema ed esilio (§48.5-6-K);
- c) disciplina della prigionia, del postliminio e dei figli nati in cattività (§4-K);
- d) disordine o tumulto nell'accampamento per inesperienza (§25-K);
- e) distribuzione del bottino (§48.1-K);
- f) esenzione dalle prestazioni pubbliche dei soldati (§1-K);
- g) perdono del disertore ritornato una prima volta e pena per la recidiva (§26-K);
- h) prigionieri illustri e scambio / invio all'imperatore (§48.2-K);
- i) testamento militare (§4-K);
- j) trattazione generale della violenza con la spada, anche oltre il solo rapporto tra commilitoni (§48.3-4-K);

Tali differenze dimostrano che le due redazioni non rappresentano semplicemente varianti testuali di un medesimo archetipo, bensì testimoniano un processo

di adattamento normativo, nel quale la tradizione romanistica viene rielaborata in funzione delle esigenze disciplinari e morali dell'esercito romano-orientale.

In breve, si può asserire che Ashburner edita una redazione più pragmatica, casistica e disciplinare "da prontuario"; mentre Korzenszky presenta una redazione più ampia e sistematica.

Nel loro complesso, tali differenze confermano che il *NS* non fu trasmesso come un testo normativo rigidamente fissato, ma come una raccolta suscettibile di rielaborazioni e adattamenti, verosimilmente in relazione al suo impiego concreto nella prassi militare. Ne emerge l'immagine di una fonte giuridica dinamica, radicata nella tradizione del diritto romano ma al tempo stesso inserita nel contesto operativo dell'esercito romano-orientale, nella quale la funzione disciplinare si affianca alla dimensione compilativa, trasformando la tradizione romanistica in uno strumento normativo concretamente applicabile.

L'esistenza di redazioni differenti del *NS*, non coincidenti né sul piano formale né su quello sostanziale, costituisce un elemento di primaria importanza per la comprensione della natura stessa della fonte. Se il testo fosse stato concepito come una mera epitome scolastica dei *Digesta* o come una compilazione dottrinale priva di finalità pratiche, difficilmente si spiegherebbe la presenza di varianti che incidono direttamente sul trattamento sanzionatorio di specifiche condotte e sull'estensione di talune fattispecie. Al contrario, tali divergenze appaiono pienamente comprensibili se si ammette che il *NS* fosse destinato all'uso concreto all'interno dell'amministrazione militare, come strumento di consultazione e di applicazione disciplinare. In questa prospettiva, le differenze tra le redazioni non rappresentano semplici fenomeni di trasmissione manoscritta, ma riflettono piuttosto un processo di adattamento funzionale, nel quale il materiale normativo di origine romanistica veniva selezionato, modificato e organizzato in relazione alle esigenze operative dell'esercito romano-orientale.

Tale carattere "aperto" e suscettibile di aggiornamento si inserisce coerentemente nella più ampia prassi compilativa bizantina, contraddistinta dalla produzione di raccolte normative destinate non soltanto alla conservazione della tradizione giuridica, ma anche alla sua applicazione concreta. La redazione in lingua greca, la selezione mirata delle disposizioni e la loro riorganizzazione tematica confermano la volontà di rendere accessibile e utilizzabile un patrimonio giuridico originariamente elaborato in lingua latina e in un contesto istituzionale differente. In tal senso, il *NS* appare come uno strumento di mediazione tra la

tradizione del diritto romano e la realtà dell'esercito bizantino, nel quale la continuità con il passato si coniuga con le esigenze pratiche del presente.

La pluralità delle redazioni costituisce pertanto un elemento non già marginale, bensì una chiave interpretativa fondamentale. Essa consente di cogliere il *NS* non come un testo normativo statico, ma come una raccolta dinamica, inserita nel circuito della prassi militare e funzionale alla regolamentazione concreta della vita dell'esercito. In questa prospettiva, il *NS* può essere interpretato come una forma di codificazione settoriale, seppur priva di promulgazione ufficiale, ma dotata di un'evidente autorità operativa, fondata sul richiamo alla tradizione giustiniana e sulla sua adattabilità alle esigenze del contesto bizantino.

La sua trasmissione in più redazioni testimonia, inoltre, la vitalità della tradizione romanistica nel diritto militare dell'Impero Romano d'Oriente e la sua capacità di tradursi in uno strumento normativo concretamente utilizzabile. Ed egualmente la sua "fortuna" anche fuori dell'impero³¹.

4. *Tradizione romanistica ed innovazione dell'Impero Romano d'Oriente: il Nomos Stratiōtikos come adattamento dell'esercito*

Il *NS* si colloca con evidenza nel solco della tradizione giuridica romana, della quale riprende non soltanto singole disposizioni, ma soprattutto l'impianto concettuale e la logica disciplinare.

Numerose norme trovano infatti un preciso antecedente nei *Digesta* e nel *Codex* giustiniano, dai quali risultano derivate attraverso un processo di selezione, semplificazione e adattamento linguistico.

Tale operazione non si traduce, tuttavia, in una mera riproduzione compilativa, bensì in una rielaborazione funzionale alle esigenze di un contesto profondamente mutato, quale quello dell'Impero Romano d'Oriente tra VII e IX secolo. Il passaggio dal latino al greco, lingua dell'amministrazione dell'Impero d'Oriente, costituisce già di per sé un elemento significativo di questa trasformazione, rendendo accessibile la normativa ad un corpo militare ormai distante dalla tradizione linguistica dell'antico esercito imperiale romano.

31 A titolo d'esempio, vd. Azat BOZOYAN, *The Isaurian Nomos Stratiotikos in the Legal System of Cilician Armenia*, in Peter SCHREINER – J.P. LAUT – I. BILIARSKY (eds.), *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext: Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.–1.10.2021)*, Berlin-Boston 2024, pp. 63-76.

In tale prospettiva, il *NS* appare strettamente connesso al nuovo ordinamento militare dei *themata* (θέματα), fondato su unità territoriali stabili e su soldati sempre più radicati nel tessuto sociale e provinciale dell'Impero stesso³². Tale mutamento strutturale rese necessaria la predisposizione di uno strumento normativo agile, immediatamente fruibile dai comandanti e idoneo a garantire la disciplina e la coesione delle truppe in un contesto operativo permanente. Il *NS* sembra rispondere precisamente a tale esigenza: esso non si presenta come una codificazione sistematica in senso tecnico, piuttosto come un compendio normativo selezionato, destinato ad uso pratico. La sua funzione appare quella di tradurre l'autorità della tradizione romanistica in un insieme di precetti operativi, adattati alla realtà dell'esercito tematico e resi più efficaci mediante una formulazione sintetica e diretta.

Al tempo stesso, l'opera testimonia la continuità ideologica e giuridica dell'Impero Romano d'Oriente con il proprio passato romano. Il richiamo, esplicito o implicito, all'autorità della legislazione giustiniana non risponde soltanto ad un'esigenza tecnica, ma contribuisce a legittimare il sistema disciplinare vigente, conferendogli quella *auctoritas* che derivava dalla tradizione imperiale. In tal modo, il *NS* si configura come un esempio paradigmatico della capacità bizantina di conservare la sostanza del diritto romano, innovandone al contempo le forme per adattarlo alle nuove condizioni storiche e militari.

A latere, ma non troppo, si osserva che il *NS* conserva numerosi latinismi, che mostrano chiaramente la continuità della terminologia militare romana nell'esercito bizantino, anche quando la lingua amministrativa era ormai il greco. In poche parole si rileva che alcuni vocaboli latini vengono grecizzati.

Così, ad esempio, molti gradi militari restano latini (*dux*, *tribunus*, *comes*); anche il vocabolario tecnico dell'organizzazione militare deriva dal latino (*bandum*, *fossatum*, *commeatus*) ed infine alcuni vocaboli latini subiscono adattamenti fonetici greci (es. *exploratores* diviene ἐξπλωράτορες).

Circa il fenomeno di questi "adattamenti" della lingua greca alla sfera giuridica, Bernard Stolte, sintetizzando il problema, ha osservato che: «To be

32 In generale sul sistema dei *themata*, vd. Georg OSTROGORSKY, *Storia dell'impero bizantino*, Torino 1968, pp. 85 ss.; Andrew LOUTH, *Byzantium Transforming (600-700)*, in SHEPARD J. (ed.), *The Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500-1492*, Cambridge 2019, pp. 239 ss.; Warren TREADGOLD, *A History of the Byzantine State and Society*, Stanford, CA 1997, *passim*.

sure, the language was Greek, but its technical vocabulary was Latin»³³; mentre Sandro Schipani, ama ricordare – a ragione – che il diritto dell’Impero Romano d’Oriente è un diritto con “molte lingue”³⁴. Questo forte strato di latinismi militari appare come un indice della continuità della tradizione dell’esercito romano nell’organizzazione militare bizantina. Infatti la grecizzazione dei vocaboli latini avviene quando la lingua amministrativa dell’Impero è ormai il greco, riflettendo così – anche idealmente – la persistenza della nomenclatura delle strutture militari tardo-romane nella legislazione imperiale d’Oriente. Nell’*Appendice IV* si offre una tabella, non esaustiva, di alcuni vocaboli greci del *NS* che provvedono a grecizzare quelli latini militari.

5. *Cenni sui reati militari nel Nomos Stratiōtikos*

L’analisi delle disposizioni contenute nel *NS* consente di individuare con chiarezza i principi fondamentali che regolavano la responsabilità penale del soldato e, più in generale, l’ordine militare bizantino. Certamente si deve in larghissima parte ancora a D’Emilia tale impostazione che resta, nonostante il tempo, profondamente corretta.

Nel *NS* non si rintraccia una definizione generale di *reato militare*, ma la si deduce dai casi, per cui esso risulta essere un reato proprio, cioè commesso dai soli militari. I reati comprendono azioni e omissioni e vi è una certa importanza del movente psicologico (paura, viltà, avidità) nonché l’attenzione verso le circostanze di tempo e di luogo (guerra o pace, accampamento, ecc.). Inoltre in esso è ben presente la nozione di tentativo e di reato giustificato (es. uccidere un disertore è lecito perché considerato “nemico”).

Al centro del sistema si collocano, in posizione dominante, i reati contro la disciplina, quali: la disobbedienza agli ordini, l’abbandono del posto assegnato, la fuga in battaglia e l’insubordinazione nei confronti dei superiori. Tali comportamenti sono repressi con particolare severità, fino alla previsione della pena capitale, a dimostrazione del fatto che la disciplina costituiva il presupposto essenziale dell’efficienza militare e della stessa sopravvivenza dell’esercito.

33 Bernard STOLTE, *The Law of the New Rome: Byzantine Law*, in D. Johnston (ed.), *Roman Law*, Cambridge 2015, p. 361.

34 Sandro SCHIPANI, *Dal latino del diritto romano a un diritto, due lingue: un diritto, molte lingue*, in *Roma e America. Diritto Romano Comune* 42 (2021), p. 217 ss.

Accanto ai reati contro la disciplina, assumono rilievo centrale quelli contro la fedeltà, tra i quali figurano: la diserzione, il passaggio al nemico, la comunicazione di informazioni riservate e la cospirazione contro i superiori. In queste disposizioni emerge con particolare evidenza la concezione del soldato quale soggetto vincolato da un rapporto di fedeltà assoluta nei confronti dell'autorità imperiale. Il tradimento non è considerato soltanto una violazione disciplinare, ma come una lesione dell'ordine politico stesso, e come tale viene punito con le sanzioni più gravi. Si tratta di un'impostazione pienamente coerente con la tradizione romanistica, nella quale il reato militare si configurava come un'offesa non solo all'esercito, ma alla *Res Publica*.

Non meno significative risultano le norme relative ai reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché quelle concernenti l'appropriazione indebita, come la violenza tra commilitoni e gli abusi commessi dai comandanti.

Volendo sintetizzare abbiamo: i) reati contro la fedeltà militare (diserzione e tradimento, codardia, mancata risposta alla chiamata alle armi); ii) reati contro la disciplina (sedizione e insubordinazione, disobbedienza); iii) reati contro l'efficienza militare (simulazione di malattia, mancata esecuzione di ordini in battaglia, abbandono del posto, autolesionismo); iv) reati contro commilitoni (ferimento, ferimento di commilitoni, furti di armi, accordi con adulteri).

Per tali reati qualificati, scattano le apposite pene militari: fustigazione, a volte alternativa alla morte; degradazione o cacciata ignominiosa dall'esercito; trasferimento a servizio inferiore; multe pecuniarie; ed ovviamente per i reati più gravi la pena capitale.

In generale le pene sono severe, tuttavia in alcuni casi si invoca la filantropia (φιλανθρωπία) come causa di mitigazione. Infatti se si effettua un seppur fugace confronto con i *Digesta*, ci si accorge che il *NS* mostra vere e proprie modifiche o adattamenti del testo latino. In poche parole, nel *NS* si ha una sostituzione di pene (es. la pena capitale viene rimpiazzata dalla fustigazione) e vi è poi l'introduzione di attenuanti (es. il ferimento può essere oggetto di grazia se agito per compassione).

Un ulteriore elemento emerge con particolare evidenza dall'analisi delle disposizioni del *NS*: la tutela dell'ordine militare non appare orientata esclusivamente alla disciplina intesa in senso gerarchico, ma anche alla salvaguardia della coesione operativa del reparto. Numerose norme puniscono comportamenti che non costituiscono soltanto una violazione dell'obbedienza, ma che risultano ido-

nei a compromettere l'unità tattica della formazione militare. È il caso, ad esempio, del soldato che fugga per primo davanti ai compagni, provocando la rottura della linea, oppure di colui che abbandoni il posto assegnato o agisca temerariamente rompendo l'ordine della formazione. In tali ipotesi la sanzione è giustificata dal fatto che l'autore ha "disgregato l'ordine" (τὴν τάξιν παραλύσαντος) ponendo così in pericolo i propri commilitoni. Ne deriva che il bene giuridico tutelato dal *NS* non coincida soltanto con la disciplina individuale del soldato, ma con la stabilità della formazione militare nel suo complesso, cioè con quella coesione tattica che costituisce il presupposto essenziale dell'efficienza operativa dell'esercito romano d'Oriente³⁵.

In buona sostanza, le disposizioni del *NS* dimostrano come tale fonte non si limitasse a disciplinare i rapporti gerarchici, ma regolasse l'intera vita militare, assicurando la tutela dell'ordine interno e dei diritti dei singoli appartenenti all'esercito. Nel loro complesso, queste norme rivelano una struttura a tratti sorprendentemente moderna, fondata su principi che trovano corrispondenza nei sistemi contemporanei di diritto penale militare, quali la centralità della disciplina, la tutela della gerarchia e la repressione della diserzione e dell'insubordinazione.

Il *NS* si configura pertanto non soltanto come un prodotto della tradizione giuridica romana, ma anche come una tappa significativa nell'evoluzione storica del diritto penale militare, anticipando, nella sua essenza, modelli normativi destinati a perdurare fino all'età contemporanea.

6. *Il Nomos Stratiōtikos come strumento operativo*

La struttura, il contenuto e la tradizione testuale del *NS* m'inducono a ritenere che esso non fosse destinato ad un uso meramente "dottrinale", bensì ad una funzione eminentemente pratica, ovvero quale strumento di consultazione per l'amministrazione militare ed in particolare per i comandanti.

Diversi elementi convergono in tale direzione.

In primo luogo, la selezione delle disposizioni privilegia in modo netto il diritto penale militare e le norme disciplinari, ossia proprio quel complesso normativo che doveva trovare applicazione immediata nella vita quotidiana dell'esercito. Sono infatti disciplinate con particolare attenzione fattispecie quali la diserzione,

35 Cfr. *NS*, ed. ASHBURNER, §§8, 9, 33 (ved. *Appendice I*).

l'insubordinazione, la codardia, la perdita delle armi, la violazione degli ordini e i rapporti gerarchici, vale a dire le situazioni che più frequentemente potevano presentarsi nella prassi operativa. L'assenza di elaborazioni teoriche e la formulazione sintetica delle norme confermano ulteriormente la destinazione pratica del testo, che appare concepito per una consultazione rapida piuttosto che per uno studio sistematico.

Un secondo elemento di rilievo è costituito dalla lingua. Il *NS* è redatto in greco, e non in latino, lingua nella quale era stata originariamente elaborata gran parte della normativa militare romana, in particolare quella confluita nei *Digesta*. Tale scelta non può essere considerata casuale oppure semplicemente legata al fatto che ormai il greco era lingua "ufficiale" dell'Impero d'Oriente, bensì riflette chiaramente l'esigenza di rendere il contenuto normativo accessibile ai quadri dell'esercito romano d'Oriente, per i quali il greco costituiva ormai la lingua d'uso corrente. In questo senso, la compilazione rappresenta uno strumento di trasmissione e adattamento della tradizione giuridica romanistica ad un contesto linguistico e istituzionale profondamente mutato. Il richiamo, talora esplicito, alle fonti giustiniane contribuisce al tempo stesso a conferire *auctoritas* al testo, garantendone la legittimazione e l'autorevolezza agli occhi dei destinatari.

Ulteriori conferme della funzione operativa del *NS* derivano dalla sua tradizione manoscritta e dalla pluralità delle redazioni. La presenza di varianti e adattamenti dimostra che il testo non era oggetto di una trasmissione puramente conservativa, ma veniva utilizzato, copiato e verosimilmente aggiornato in relazione alle esigenze concrete dell'ambiente militare. In un contesto in cui l'accesso diretto alle grandi compilazioni giustiniane risultava difficoltoso, sia per ragioni linguistiche sia per la loro mole, il *Nomos* offriva un compendio agile e funzionale, idoneo a fornire un quadro normativo essenziale ma autorevole. Esso si presenta pertanto come una sorta di manuale disciplinare, destinato verosimilmente agli ufficiali e ai comandanti di reparto, chiamati ad esercitare funzioni di comando e di giurisdizione.

Alla luce di tali considerazioni, il *NS* può essere interpretato non come un codice militare in senso formale, né come una semplice epitome scolastica, ma come una compilazione pratica, destinata a svolgere una funzione operativa all'interno dell'esercito bizantino. Esso rappresenta, in altri termini, uno strumento di applicazione concreta del diritto militare, attraverso il quale la tradizione romanistica continuava a vivere e ad operare in un contesto storico e istituzionale nuovo.

In questa prospettiva, il *NS* appare come un vero e proprio *vademecum* militare, espressione della continuità funzionale del diritto romano e della sua capacità di adattarsi alle esigenze dell'Impero Romano d'Oriente.

7. Alcune persistenze funzionali della disciplina militare: cenni di comparazione tra Nomos Stratiōtikos e diritto penale militare contemporaneo

La lettura del *Nomos Stratiōtikos* stimola un confronto con il vigente Codice penale militare italiano, sia di pace sia di guerra. Tuttavia, tale paragone non implica una continuità normativa diretta tra i due ordinamenti, poiché il *Nomos* non costituisce fonte degli attuali codici penali militari; piuttosto, esso consente di evidenziare la permanenza di esigenze strutturali comuni a ogni organizzazione militare.

La tutela della disciplina, la salvaguardia della gerarchia e la repressione di comportamenti lesivi dell'efficienza operativa rappresentano, infatti, costanti della vita militare, indipendentemente dal contesto storico. In questa prospettiva, alcune disposizioni del *NS* presentano limitate ma significative analogie funzionali con istituti previsti dall'ordinamento militare contemporaneo.

La comparazione è stata condotta secondo un criterio rigorosamente penalistico, limitando il confronto ai soli casi in cui sia possibile individuare una sostanziale omologia tra le fattispecie, in relazione alla condotta tipica, al bene giuridico tutelato e alla qualificazione del fatto. In questa prospettiva, sono state escluse le disposizioni relative allo status militare, all'indegnità o infamia, all'inidoneità o impedimento all'arruolamento, nonché le norme di carattere disciplinare, organizzativo o fiscale, in quanto prive di autonoma rilevanza penale. Le indicazioni di corrispondenza sono da intendersi nei limiti della tipicità delle fattispecie e non implicano identità normativa. Le corrispondenze indicate sono da intendersi in senso strettamente funzionale e non implicano identità strutturale o testuale delle fattispecie.

Ai fini espositivi, si propone pertanto una sintetica tabella di corrispondenza. La tabella non ha carattere esaustivo, ma intende evidenziare, in chiave selettiva, i soli ambiti nei quali è possibile individuare una significativa corrispondenza funzionale tra le fattispecie considerate.

Si ritiene che questo, seppur breve e necessariamente selettivo, confronto evidenzi come il *NS*, pur appartenendo a un contesto storico profondamente diver-

so, risponda alle medesime esigenze fondamentali che caratterizzano ogni ordinamento militare — quali la tutela della disciplina, il rispetto della gerarchia e la salvaguardia dell'efficienza operativa delle forze armate — mostrando così una significativa continuità funzionale, limitata al piano strutturale delle esigenze disciplinari e non a quello normativo, con i moderni sistemi di diritto penale militare.

8. Verso una conclusione, ovvero: la reinterpretazione funzionale

Il *NS* appare oggi come un vero e proprio *vademe-cum* militare, espressione della sopravvivenza operativa del diritto romano nell'esercito "bizantino".

Una lettura ed un'esegesi più ampia del testo consente di superare l'interpretazione dottrinale meramente compilativa, evidenziando come il *NS* non sia soltanto un'epitome, ma un testo giuridicamente e storicamente operativo, adattato alle esigenze concrete dell'esercito del cosiddetto periodo medio-bizantino.

Le divergenze rispetto alle fonti giustinianee — quali la rimodulazione del sistema sanzionatorio, l'introduzione di elementi di maggiore flessibilità disciplinare e la particolare attenzione al contesto operativo dei reparti — indicano un processo di selezione e rielaborazione consapevole, volto a rendere le norme immediatamente applicabili in una realtà militare profondamente mutata. In tale

<i>Nomos Stratiōtikos</i> <i>Ashburner (A);</i> <i>Korzenszky (K):</i>	<i>Contenuto</i> <i>(in sintesi):</i>	<i>CPMP / CPMG:</i>
§5-A / §5-K	Congiura contro comandante	CPMP artt. 174–175
§6-A / §6-K	Disobbedienza gerarchica	CPMP art. 173
§7-A / §7-K	Inosservanza ordini	CPMP art. 173
§9-A / §9-K	Diserzione verso il nemico (tentata)	CPMG artt. 50–51
§11-A / §11-K	Assenza abusiva	CPMP artt. 148–149
§12-A / §12-K	Tradimento città/fortezza	CPMG art. 51
§14-A / §14-K	Fuga in battaglia	CPMG art. 52
§16-A / §16-K	Perdita vessillo	CPMG art. 52
§17-A / §17-K	Ritirata disordinata	CPMG art. 52
§18-A / §18-K	Gettare le armi	CPMG art. 52
§20-A / §20-K	Vendita armi / favore al nemico	CPMG art. 51
§22-A / §32-K	Sottrazione alla leva	CPMP artt. 151–152
§24-A / §34-K	Violenza contro superiore	CPMP artt. 186–189
§25-A / §35-K	Lesioni a commilitone	—
§26-A / §36-K	Autolesione	CPMP artt. 157–159
§28-A / §20-K	Rivelazione segreti	CPMG art. 51
§29-A / §37-K	Disordini gravi (sedizione)	CPMP artt. 174–175
§30-A / §6-K	Insubordinazione	CPMP artt. 186–189
§33-A / §40-K	Abbandono posto	CPMP artt. 147–149
§34-A / §41-K	Violazione custodia	—
§37-A / §28-K	Indisciplina grave (forme sediziose)	CPMP artt. 174–175
§38-A	Abbandono della guardia palatina	—
§39-A / §46-K	Consegna al nemico	CPMP art. 51
§41-A / §47-K	Segreti al nemico	CPMG art. 51
§42-A / §5-K	Congiura	CPMP artt. 174–175
§43-A / §6-K	Disobbedienza	CPMP art. 173
§44-A / §6-K	Violenza superiori	CPMP artt. 186–189
§45-A / §7-K	Mancata esecuzione ordine	CPMP art. 173
§47-A / §11-K	Assenza oltre licenza	CPMP artt. 148–149
§49-A / §9-K	Passaggio al nemico	CPMG art. 51
§52-A / §45-K	Vendita armi ai nemici	CPMP art. 51
§53-A	Lesioni con arma	—

prospettiva, il *NS* appare non come una semplice sopravvivenza del diritto romano, bensì come uno strumento normativo dinamico, espressione della continuità romanistica reinterpretata alla luce delle nuove esigenze militari, amministrative e istituzionali dell'Impero Romano d'Oriente. La tradizione giuridica romana, lungi dal costituire un mero retaggio del passato, si configura così come un elemento vitale, capace di adattarsi e di continuare a svolgere una funzione regolatrice concreta all'interno dell'organizzazione militare bizantina.

Risulta evidente che il *NS* non può essere compreso esclusivamente come una mera compilazione normativa di carattere storico-dottrinale, né come un semplice "epitome" dei *Digesta* giustinianeî adattata in lingua greca. In esso si riflettono, in forma embrionale, quelle esigenze di regolamentazione settoriale che avrebbero trovato espressione organica solo molti secoli più tardi con l'elaborazione dei moderni codici penali militari. Tale "continuità" funzionale tra il *NS* e la codificazione penale militare contemporanea appare sotto diversi profili. In primo luogo, il principio della disciplina integrata – che combina sanzioni penali, regole di condotta interna e tutela dell'ordine gerarchico – è centrale tanto nel *NS* quanto nei moderni ordinamenti, dove il diritto penale assume una funzione strumentale alla coesione interna e all'efficienza dell'apparato armato. Secondariamente, molte delle fattispecie normate nel *NS* trovano una loro precisa controparte nei codici penali militari odierni (dal divieto di abbandono del posto in presenza del nemico, alla disciplina delle relazioni gerarchiche, alla repressione del favoreggiamento del nemico, ecc.). Se nel contesto contemporaneo europeo le sanzioni non contemplano più la pena di morte, i principi che ispirano la tutela dell'ordine, della fedeltà e della disciplina restano riconoscibili e condivisi.

Infine, l'adattamento linguistico e normativo del *NS* rispetto alle fonti di diritto romano latino, volto a renderne il contenuto funzionale e accessibile all'ambiente militare greco-bizantino, pone in rilievo un altro tratto che accomuna il *NS* alle moderne codificazioni settoriali: la necessità di adeguare principi generali a specifici contesti operativi. Così come le codificazioni penali militari attuali operano una traduzione selettiva dei principi generali del diritto penale nello specifico orizzonte del servizio armato, anche il *Nomos* appare come una prima manifestazione di questa dinamica: un corpus normativo applicabile, immediatamente interpretabile e consultabile, destinato a governare la condotta dei soldati e a garantire l'efficace funzionamento dell'istituzione militare.

In tale prospettiva, ritengo che il *NS* dovrebbe essere considerato non solo come

un'importante testimonianza della continuità del diritto romano nell'età bizantina, ma anche come un precursore storico del moderno diritto penale militare. La sua analisi comparativa con gli ordinamenti contemporanei non solo arricchisce la comprensione del fenomeno normativo antico, ma offre un significativo punto di osservazione per comprendere le costanti strutturali del diritto militare nelle società complesse.



*Solidus dell'Imperatore Leone III
Isaurico ca 724/731
Classical Numismatic Group CC
SA 2.5 Generic (Wiki Commons)*

BIBLIOGRAFIA EDIZIONI CRITICHE

- ASHBURNER, William, «The Byzantine Mutiny Act», *The Journal of Hellenic Studies* 46/1, 1926, pp. 80–109. (repr. in: Ioannes and Panagiotes ZEPOS [eds.], *Περὶ στρατιωτικῶν ἐπιτιμιῶν. Leges imperatorum Isaurorum et Macedonum* II.A [Jus Graecoromanum], Aalen 1962, pp. 75–79).
- BURGMANN, Ludwig (ed.), *Ekloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V.*, Frankfurt a. Main, 1983.
- BURGMANN, Ludwig, «Die Nomoi Stratiotikos, Georgikos und Nautikos», *Zbornik Rado-va Vizantološkog Instituta* 46, 2009, pp. 53–64 (repr. in: ID., *Ausgewählte Aufsätze zur byzantinischen Rechtsgeschichte*, Frankfurt a. Main 2015, pp. 455–466).
- CHATZELIS, Georgios, and Jonathan HARRIS *A Tenth-Century Byzantine Military Manual: The Sylloge Tacticorum*. Birmingham Byzantine and Ottoman Studies. Routledge, New York, 2017.
- ERAMO, Immacolata, *Siriano. Discorsi di guerra. Testo, traduzione e commento*, con una nota di Luciano Canfora (“Paradosis” 17), Edizioni Dedalo, Bari, 2010.
- DENNIS, George T., *Mauricii Strategicon*. Edidit et introductione instruxit G. T. DENNIS. Germanice vertit E. GAMILLSCHEG, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1981 *Corpus Fontium Historiae Byzantinae* 17 (Series Vindobonensis).
- DENNIS, George T., *Maurice's Stratēgikon. Handbook of Byzantine Military Strategy* translated by George T. DENNIS, University of Pennsylvania Press, 1984.

- DENNIS, George T., *Three Byzantine Military Treatises, texts, translation and notes*, (Corpus Fontium Historia Byzantinae 25), Dumbarton Oaks, Washington, 1985.
- ERAMO, Immacolata, «Composition and structure of Syrianus Magister's Military Compendium», *Classica et Christiana*, 7/1, 2012, pp. 97-116.
- ERAMO, Immacolata, «Les écrits tactiques byzantins et leurs sources l'exemple du De re strategica de Syrianos Magisters», *Rivista di Diritto Romano*, XVIII, 2018 (N. S. III), pp. 1-16.
- HALDON, John, *A Critical Commentary on the Taktika of Leo VI*, Dumbarton Oaks Studies 44, Washington D.C. 2014.
- HUMPHREYS M., *The Laws of the Isaurian Era. The Ecloga and its Appendices*, Liverpool 2017, pp. 80-88 (tale traduzione si basa su KORZENSZKY).
- Κόλιας Ταξιάρχης Γ. - Ιωάννης Χ. Δημητρούκας,, *Ναυμαχικά. Βυζαντινά στρατιωτικά εγχειρίδια*, Αθήνα, Εκδότης Κανάκη (Taxiarchis G. KOLIAS, Ioannis Ch. DIMITROUKAS, *Guerra navale. Manuali militari bizantini*, Atene, Kanakis Editori)
- KORZENSZKY, Eleonóra. *Leges poenales militares e codice Laurentiano LXXV*, 5, 6, Budapest 1931 (= en J. Zepos, P. Zepos [edd.], *Jus Graecoromanum*, vol. II, Athena, 1931, pp. 80-89).
- Кучма В.В. (= KUCHMA V. V.), Νόμος Στρατιωτικός к вопросу о связи трех памятников византийского военного права; Военский закон (перевод и комментарий), in *Византийский Временник* (= *Vizantijski Vremennik*) 32 (1971), pp. 276 ss. [trad.: "Sulla questione del rapporto tra tre monumenti del diritto militare bizantino; La legge militare. Traduzione e commento"].
- OIKONOMIDES, Nikolaos, *Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles*, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1972.

FONTI SECONDARIE

- BOZOYAN, Azat, «The Isaurian Nomos Stratiotikos in the Legal System of Cilician Armenia», In Peter SCHREINER *et alii* (eds.), *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext, Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.–1.10.2021)*, De Gruyter, 2024, pp. 63-76.
- BRAND, Clarence Eugene, E., *Roman Military Law*, Austin-London 1968.
- BURGMANN, Ludwig, and Eric McGEER, s.v. *Nomos Stratiotikos*, in *ODB*, III, p. 1492.
- BURY, John B. *The Imperial Administrative System of the Ninth Century: With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos*, Oxford U. P. 1911
- CHLUP, James T. and CONOR WHATELY C., *Greek and Roman Military Manuals. Genre and History*, Leiden-New York, Routledge, 2021.
- DAIN, Alphonse, *Leonis VI Sapientis Problemata*, Paris, Les Belles Lettres, 1935.
- D'EMILIA, Antonio, *Diritto bizantino. Parte generale – le fonti di cognizione*, Roma, Tipolitografia "R. Pioda" 1963, vol. I, pp. 162-234.

- KAZHDAN, Alexander P. – Eric McGEER, s.v. *Strategika*, in *Oxford Dictionary of Byzantium* [= ODB], III, p. 1962.
- KAZHDAN, Alexander P., s.v. «Taktika», in *Oxford Dictionary of Byzantium* [= ODB], III, p. 2007.
- LOSCHIAVO, Luca (ed.), *The Civilian Legacy of the Roman Army. Military Models in the Post Roman World*, «History of Warfare» 144, Leiden-Boston 2024.
- LOUTH A., «Byzantium Transforming (600-700)», in SHEPARD J. (ed.), *The Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500-1492*, Cambridge 2019, pp. 239 ss.;
- LUTTWAK, Edward N., *The Grand Strategy of the Byzantine Empire*, Cambridge, MSS, 2009.
- McGEER, Eric, s.v. «Strategika», in Alexander P. KAZHDAN (gen. ed), *Oxford Dictionary of Byzantium* [= ODB], III, 1991, p. 1962.
- McGEER, Eric, *Sowing the Dragon's teeth: Byzantine Warfare in the tenth century*, 1995.
- McGEER, Eric, «Military Texts», in E. Jeffreys, J. Haldon e R. Cormack (eds.), *The Oxford Handbook of Byzantine Studies*, Oxford, 2008, pp. 907-914.
- MINALE, Valerio Massimo, *Macro nel Nomos Stratiotikos: diritto militare e “ritorno al futuro”*, in W. DRUWÉ, K. DECOCK, P. ANGELINI, M. CASTELEIN M. (eds.), *Ius commune graeco-romanum. Essay in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, Leuven-Paris-Bristol (CT) 2019, pp. 53-67.
- OSTROGORSKY G., *Storia dell'impero bizantino*, Torino 1968.
- PAPAIOANNOU, Theotokis, *Στρατιωτικοί νόμοι (Leges Militares) στο Βυζάντιο (Leggi militari a Bisanzio)*, Tesi Dottorato, Facoltà di Giurisprudenza, Università Nazionale di Atene, Pergamos, 2026.
- PICCINELLI G.M., s.v. «D'Emilia Antonio», in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, Bologna 2013, p. 646.
- PRYOR, John H. e Elizabeth M. JEFFREYS, *The Age of the ΔΡΟΜΩΝ. The Byzantine Navy ca 500 – 1204 (The Medieval Mediterranean 62)*, Brill, Leiden, 2006, pp. 455-481.
- RANCE, Philip and Nicholas V. SEKUNDA (eds.), *Greek Taktika: Ancient Military Writing and Its Heritage*, University of Gdańsk, Gdańsk 2017.
- RANCE, Philip, «The Date of the Military Compendium of Syrianus Magister», *Byzantinische Zeitschrift* Bd. 100/2, 2007: I. Abteilung, pp.701-737.
- SANTOS, Francisco Andrés, «La pervivencia del de Recho romano en Bizancio. Una nota a partir del uso de latinismos en algunas fuentes jurídicas bizantinas», *Specula Iuris*, I, 1, 2021, pp. 133-155 (Bononia University Press).
- TREADGOLD W., *A History of the Byzantine State and Society*, Standford, CA 1997.
- TROIANOS S., *Le fonti del diritto bizantino*, Torino 2015.



Replica di una miniatura dell'imperatore Basilio II in abiti trionfali, a esemplificazione della corona imperiale tramandata dagli angeli. Replica del Salterio di Basilio II (Salterio di Venezia), BNM, Ms. gr. 17, fol. 3r (Wiki Commons)

APPENDICE I

Testo e traduzione dell'Ed. ASHBURNER³⁶ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΙΜΙΩΝ
(SULLE PENE MILITARI)

§1. Ἐάν τις ἐν πολέμῳ πρᾶγμα ἀπηγορευμένον αὐτῷ παρὰ τοῦ δουκὸς ποιήσει ἢ τὰ ἐνταλθέντα αὐτῷ παρ' αὐτοῦ μὴ πληρώσει, κεφαλικῶς τιμωρεῖται, εἰ καὶ καλῶς τὸ πρᾶγμα ἐδιοίκησεν.

Trad. Se qualcuno, in tempo di guerra, compie un atto che gli è stato proibito dal *doux*³⁷ oppure non adempie agli ordini a lui impartiti da quello, è punito con pena capitale, anche se ha ben amministrato la cosa.

§2. Ἐὰν στρατιώτης τῶν πολεμίων ἐπισταμένων βαγεύσῃ ἢ ἀπὸ φωσσάτου ἀναχωρήσῃ ἢ πρῶτος ἐν παρατάξει φύγη ἐπ' ὄψεσιν τῶν στρατιωτῶν ἢ τὰ ἴδια ὅπλα ἀπολέσῃ ἢ πωλήσῃ, εἰς κεφαλὴν κολάζεται. εἰ δὲ φιλάνθρωπίας τύχῃ, τυπτόμενος τὴν στρατείαν ἐναλλάττει.

Trad. Se un soldato, in presenza dei nemici, si assenta oppure si ritira dal fossato, oppure sia il primo a fuggire dallo schieramento sotto gli occhi dei soldati, oppure perde o vende le proprie armi, è punito con pena capitale. Se invece ottiene “filantropia”³⁸, dopo essere stato percosso è allontanato dal servizio militare.

§3. Ὅστις φόβῳ τῶν πολεμίων νοσεῖν τὸ σῶμα προσεποιήσατο, κεφαλικῶς τιμωρεῖται.

Trad. Chiunque, per paura dei nemici, finge che il corpo sia malato, è punito con pena capitale.

§4. Ἐάν τις τὸ χαράκωμα τὸ προσταγὲν αὐτῷ ἐξέλθῃ, εἰς κεφαλικὴν κολάζεται τιμωρίαν· εἰ δὲ τὴν φῶσσαν αὐτοῦ παρέλθῃ, τῆς στρατείας ἐκπίπτει.

Trad. Se qualcuno esce dal trinceramento che gli è stato assegnato, è punito con pena capitale; se invece oltrepassa il proprio fossato, è escluso dal servizio militare.

36 In I. ZEPOS – P. ZEPOS (eds.), *Jus graecoromanum*, II, op. cit., pp. 75-79.

37 N.d.t. Il vocabolo greco δούξ è una grecizzazione del latino *dux*, che sotto Diocleziano sta ad indicare il comandante militare dei *limitanei*. Tale carica, traslata a Costantinopoli, indica dalla seconda metà del X sec., il comandante militare; solo raramente egli aveva anche prerogative di comando civile di una provincia. Cfr. A. KAZHDAN, s.v. *Doux*, in *ODB*, I, 659. Pertanto, il δούξ era un alto comandante territoriale; seppur con le dovute cautele, si potrebbe asserire che fosse paragonabile ad un odierno generale di corpo d'armata odierno o di una regione militare.

38 N.d.t. Nel linguaggio giuridico “bizantino” *φιλάνθρωπια* non indica semplicemente la benevolenza in senso morale, ma la clemenza del *basileus* o dell' autorità giudicante, che può mitigare la pena prevista dalla legge. Essa costituisce un principio caratteristico del diritto imperiale bizantino, fondato sull' ideale del *basileus* come sovrano misericordioso. Nel *NS* la *φιλάνθρωπια* consente quindi la commutazione della pena di morte in una sanzione meno grave, qui consistente nella fustigazione e nell' espulsione dal servizio militare.

§5. Ὁ ἀμαρτάνων εἰς βασιλέα φονεύεται καὶ δημεύεται· καὶ ἡ μνήμη αὐτοῦ κρίνεται μετὰ θάνατον.

Trad. Chi è colpevole di un delitto contro il *basileus* è giustiziato e subirà la confisca dei beni; parimenti, dopo la morte, sarà bandita la sua memoria.

§6. Εἰ δέ τις βουλευσάμενος αὐτομολῆσαι πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ ἐπισχεθῆ, καὶ οὗτος εἰς κεφαλὴν τιμωρεῖται.

Trad. Se qualcuno, dopo aver deliberato di passare ai barbari, venga fermato, sia punito con la pena capitale.

§7. Ὁ στρατιώτης τὴν στασίονα αὐτοῦ καταλιμπάνων ἢ μαστιγοῦται ἢ τῆς στρατείας αὐτοῦ ἀποκινεῖται.

Trad. Il soldato che abbandona il proprio posto o è flagellato oppure è rimosso dal servizio militare.

§8. Ἐὰν στρατιώτης ἐν καιρῷ παρατάξεως ἢ πολέμου τὴν τάξιν ἢ τὸ βάνδον³⁹ αὐτοῦ ἔαση καὶ φύγη ἢ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἐτάγη προπηθήσει καὶ σκυλεύσει νεκρὸν ἢ εἰς ἐπιδίωξιν ἐχθρῶν προπετῶς καταδράμη, τοῦτον κελεύομεν κεφαλικῶς τιμωρηθῆναι, καὶ πάντα τὰ παρ' αὐτοῦ, ὡς εἰκός, ἐπαιρόμενα ἀφαιρεῖσθαι καὶ τῷ κοινῷ δίδοσθαι τοῦ τάγματος ὡς ἐκείνου τὴν τάξιν παραλύσαντος καὶ τοῖς ἐταίροις αὐτοῦ ἐντεῦθεν ἐπιβουλεύσαντος.

Trad. Se un soldato, nel momento dello schieramento o durante la battaglia, abbandona il proprio rango o vessillo e fugge, oppure esce dal posto al quale era stato assegnato e spoglia un caduto, oppure si lancia avventatamente all'inseguimento dei nemici, ordiniamo che sia punito con la pena capitale; e che tutto ciò che egli abbia preso sia confiscato e assegnato alla comunità del reparto, poiché ha disgregato l'ordine dello schieramento e con ciò stesso ha messo in pericolo i suoi compagni.

§9. Ἐὰν ἐν καιρῷ δημοσίας παρατάξεως ἢ πολέμου γένηται τροπὴ ἄνευ τινὸς εὐλόγου καὶ φανεραῖς αἰτίας, κελεύομεν τοὺς στρατιώτας ἐκείνου τοῦ τάγματος τοῦ πρώτου φεύγοντος καὶ ἀπαναχωροῦντος ἐκ τῆς παρατάξεως ἤγουν τοῦ ἰδίου μέρους τοὺς εἰς τὴν μάχην⁴⁰ ταγέντας ἀποδεκατοῦσθαι καὶ ὑπὸ τῶν λοιπῶν ταγμάτων κατατοξευθῆναι ὡς τὴν τάξιν παραλύσαντας καὶ αἰτίους τῆς τοῦ παντὸς μέρους τροπῆς γεγονότας· εἰ δὲ συμβῆ τινὰς ἐξ αὐτῶν ὡς εἰκὸς πληγῆτους ἐν αὐτῇ τῇ συμβολῇ γενέσθαι, ἐκείνους ἐλευθέρους εἶναι τοῦ τοιοῦτου ἐγκλήματος.

Trad. Se, al momento dello schieramento dell'esercito o durante la battaglia, si verifica una rotta senza alcuna causa ragionevole e manifesta, ordiniamo che i soldati di quel reparto che per primo fugge e si ritira dallo schieramento, cioè quelli del contingente schierato in combattimento, siano decimati e trafitti con frecce dagli altri reparti, poiché hanno disgregato l'ordine dello schieramento e sono stati causa della rotta dell'intero contingente. Se però accade che alcuni di essi siano stati feriti nello stesso scontro, costoro siano esenti da tale accusa.

39 N.d.t. Il vocabolo βάνδον deriva dal latino tardo *bandum*, lemma a sua volta probabilmente di origine germanica (*bandwa*), che indicava lo stendardo militare e, per estensione, il reparto che combatteva sotto tale insegna. Tale vocabolo nel *NS* è uno degli indizi più forti del fatto che tale fonte conservi terminologia militare dell'esercito romano tardo.

40 ASHBURNER: μάχην (v. nota in ZEPOS).

§10. Ἐὰν βάνδου ἀφαιρέσεις ὑπὸ ἐχθρῶν γένηται ἄνευ τινὸς εὐλόγου καὶ φανερᾶς προφάσεως, κελεύομεν τοὺς τὴν φυλακὴν τοῦ βάνδου πιστευθέντας σωφρονίζεσθαι καὶ οὐλτίμους⁴¹ γενέσθαι τῶν ἀρχομένων ὑπ' αὐτῶν ἦτοι τῶν σχολῶν ἐν αἷς ἀναφέρονται· εἰ δέ τινας αὐτῶν μαχομένους συμβῆ γενέσθαι πληγάτους, ἐλευθέρους τοὺς τοιοῦτους φυλάττεσθαι τοῦ τοιοῦτου ἐπιτιμίου.

Trad. Se il vessillo viene catturato dai nemici senza alcuna causa ragionevole e manifesta, coloro ai quali era stata affidata la custodia del vessillo siano sottoposti a punizione disciplinare e retrocessi all'ultimo posto tra i soldati posti sotto il loro comando, cioè tra quelli delle *scholae* nelle quali sono registrati. Se tuttavia alcuni di essi risultino feriti mentre combattono, costoro siano esenti da tale pena.

§11. Ἐὰν στρατιώτης ἐν καιρῷ πολέμου ρίψη τὰ ὄπλα αὐτοῦ, κελεύομεν αὐτὸν τιμωρεῖσθαι ὡς ἑαυτὸν γυμνώσαντα τοὺς δὲ ἐχθροὺς ὀπλίσαντα.

Trad. Se un soldato, in tempo di guerra, getta le proprie armi, ordiniamo che egli sia punito come uno che ha spogliato sé stesso e armato i nemici.

§12. Ἐὰν ἔτι τοῦ φοσσάτου ὄντος γένηται τροπὴ μέρους ἢ παρατάξεως, καὶ μίτη πρὸς διφένσορας προσδράμωσιν οἱ τραπέντες, μίτη ἐν αὐτῷ τῷ φοσσάτῳ καταφύγωσιν ἀλλὰ περιφρονήσαντες ἐν ἐτέρῳ ἀπέλθωσι τόπῳ, κελεύομεν τοὺς τοῦτο πράσσειν τολμῶντας τιμωρεῖσθαι ὡς τῶν ἐτέρων περιφρονήσαντας καὶ αἰτίους γεγονότας.

Trad. Se, mentre il campo fortificato (φοσσάτον)⁴² è ancora tenuto, si verifica la rotta di un reparto o di una formazione, e coloro che si sono dati alla fuga non si dirigono verso i difensori (διφένσορες)⁴³ né si rifugiano nel campo stesso, ma, abbandonando i loro compagni, si allontanano verso un altro luogo, siano puniti coloro che osano agire in tal modo, poiché hanno abbandonato gli altri e ne sono stati causa.

§13. Εἴ τις παραφυλακὴν πόλεως ἢ κάστρου πιστευθεὶς τοῦτο προδώσει, ἢ δυνάμενος τοῦτο ἐκδικῆσαι ἐκεῖθεν ἀπαναχωρήσει παρὰ γνώμην τοῦ ἄρχοντος αὐτοῦ ἢ καὶ ἐκτὸς ἀνάγκης εἰς ζωὴν συντεινούσης κεφαλικῆ καταδικασθήσεται τιμωρία.

Trad. Se qualcuno, avendo ricevuto in affidamento la custodia di una città o di una fortezza, la tradisce, oppure, pur potendo difenderla, si ritira da lì contro il parere del proprio comandante oppure anche senza una necessità che riguardi la salvezza della vita, sarà condannato alla pena capitale.

§14. Οἱ τῶν ἀταξιῶν ἔξαρχοι καὶ τὸν δῆμον θορυβοῦντες κατὰ τὴν τῆς οἰκειᾶς ἀξίας ποιότητα ἢ ἀποτέμνονται ἢ ἐξορίζονται.

Trad. I promotori dei disordini e coloro che mettono in agitazione il popolo sono puniti, secondo il loro rango, con la mutilazione o con l'esilio.

§15. Ὁ πρὸς τοὺς πολεμίους ἀποφυγὼν καὶ ὑποστρέψας βασανίζεται καὶ ἢ θηρίοις παραδίδεται ἢ εἰς φοῦρκαν καταδικάζεται.

Trad. Chi fugge presso i nemici e poi ritorna è sottoposto a tortura e poi o è consegnato

41 N.d.T. Interessante è il latinismo οὐλτίμους, che indica una retrogradazione disciplinare.

42 N.d.t. Il vocabolo φοσσάτον (è una grecizzazione del latino *fossatum*) indica il campo fortificato con fossato, cioè il campo militare.

43 N.d.t. Ulteriore grecizzazione qui del vocabolo latino: *defensores*.

alle belve oppure è condannato alla forca.

§16. Οἱ ἐπὶ ἀτιμία τῆς ἐξ οἰασοῦν αἰτίας ἐκπεσόντες τῆς στρατείας οὐδεμίαν τιμὴν δύνανται ἔχειν ἢ πράττειν.

Trad. Coloro che per infamia, derivante da qualsiasi causa, sono decaduti dal servizio militare, non possono avere né esercitare alcun onore.

§17. Ἐὰν ἴδιον ἔξαρχον οἱ στρατιῶται ἐγκαταλείψωσιν, ἢ παραχωρήσωσιν ὑπὸ ἐχθρῶν αὐτὸν συσχεθῆναι καὶ μὴ ὑπερασπίσωσιν αὐτὸν, δυνάμενοι αὐτὸν διαφυλάξαι καντεῦθεν συμβῆ ἄντὸν τελευτῆσαι, κεφαλικῶς τιμωροῦνται.

Trad. Se i soldati abbandonano il proprio comandante (ἔξαρχος)⁴⁴, oppure permettono che egli sia catturato dai nemici e non lo difendono, pur potendo proteggerlo, e da ciò accada che egli muoia, sono puniti con pena capitale.

§18. Ὁ στρατιώτης κλέπτων ὄπλα ἀλλότρια τοῦ βαθμοῦ τῆς στρατείας ἐξωθεῖται.

Trad. Il soldato che ruba armi altrui sia espulso dal grado del servizio militare.

§19. Ἐάν τις ἀταξίαν τραχεῖαν⁴⁵ στρατιωτῶν ὑφάψη ἢ διεγείρη, εἰς κεφαλὴν κολάζεται· εἰ δὲ ἄχρι φωνῆς μόνης τὴν στρατιωτικὴν ἀταξίαν παρεσκεύασεν γενέσθαι, μέχρι ψιλῆς κατὰ τινων μέμψεως ἢ ἀταξία διανέστη, τότε τοῦ βαθμοῦ τῆς στρατείας ἀποβάλλεται· καὶ ὅτε δὲ πολλοὶ ἅμα στρατιῶται συμπνεύσωσιν εἰς ἄτοπὸν τι ἢ λεγεῶν⁴⁶ αὐτῶν ἀτονήσει, ἀποστρατεύεσθαι εἰώθασιν.

Trad. Se qualcuno fomenta o suscita una grave indisciplina tra i soldati, è punito con la pena capitale. Se invece il disordine militare non oltrepassa le parole, fino a una semplice protesta o lamentela contro alcuni, egli è privato del grado nel servizio militare. Quando poi molti soldati agiscono insieme per qualche atto illecito oppure la loro legione viene meno, sono soliti essere congedati dal servizio militare.

§20. Ὁ δεπορτατευόμενος⁴⁷, ἐὰν ἐκφυγῶν τὴν τιμωρίαν εἰσαύτις ἐσπούδασεν στρατευθῆναι, παραπροσποιησάμενος τοῦ εἶναι δεπόρτατος, ἢ ἀνέσχετο στρατευθῆναι, εἰς κεφαλὴν τιμωρεῖται· ὁ δὲ πρὸς καιρὸν ἐξορισθεῖς, εἰ μὲν αὐτὸς ἐκουσίως στρατεύσεται, εἰς νῆσον δεπορτατεύεται· εἰ δὲ παραπροσποιήσεται καὶ ἀνάσχηται τῶν στρατευόντων αὐτῷ, διηνεκῶς ἐξορίζεται. ἐὰν δὲ τις προσκαίρως ἐξορισθεῖς καὶ φυγῶν τὴν τιμωρίαν μετὰ τὸ περαιωθῆναι τὸν χρόνον τῆς ἐξορίας στρατεύσεται, ζητοῦμεν εἰς ποίας· αἰτίας κατεδικάσθη τῇ ἐξορία, καὶ εἰ μὲν ἀτιμίαν ἐπιφέρει εἰς διηνεκὴ τὸ αὐτὸ παραφυλάττομεν.

Trad. Chi è stato deportato, se, dopo essere sfuggito alla pena, in seguito tenta di arruolarsi di nuovo, dissimulando di essere stato deportato oppure facendosi arruolare, è punito con la pena capitale. Chi invece è stato esiliato temporaneamente, se si arruola di propria iniziativa, è deportato in un'isola; se invece dissimula e riesce a farsi arruolare, è esiliato

44 N.d.t. Il vocabolo ἔξαρχος, significa letteralmente “colui che guida”. Nei testi militari può designare un comandante di unità; qui non indica l'esarca come dignità amministrativa, ma il capo del reparto. KAZHDAN – PAPADAKIS, s.v. *Exarch*, III, p. 767.

45 ASHBURNER: τράχειαν (v. nota in ZEPOS).

46 N.d.t. Il vocabolo λεγεῶν rende il latino *legio* (legione).

47 N.d.t. Il verbo δεπορτατεύω e il sostantivo δεπορτάτος indicano la pena della deportazione, istituto del diritto penale romano recepito nella legislazione romana d'Oriente.

perpetuamente. Se poi qualcuno, dopo essere stato esiliato temporaneamente ed essere sfuggito alla pena, si arruola una volta trascorso il tempo dell'esilio, esaminiamo per quale motivo fu condannato all'esilio; e se tale motivo comporta infamia, manteniamo la stessa condizione in perpetuo.

§21. Οἱ ἐπὶ μοιχεία ἢ ἐν ἄλλῳ ἐγκλήματι πουβλικῷ⁴⁸ κατακριθέντες, οὐκ εἰσι δεκτοὶ βουλόμενοι στρατευθῆναι.

Trad. Coloro che sono stati condannati per adulterio o per altro reato pubblico non sono ammessi al servizio militare, anche se intendono arruolarsi.

§22. Ὅστις ἀποφύγη τοῦ στρατευθῆναι, στρατιωτικῶς κολάζεται. βαρὺ γὰρ ἀμάρτημά ἐστιν τὸ ἐκφυγεῖν τὰ λειτουργήματα τῆς στρατείας εἴπερ τὸ στρατευθῆναι. οἱ γὰρ προσκαλούμενοι ἐπὶ τὸ, στρατευθῆναι καὶ ἀποφεύγοντες ὡς προδότηι τῆς οἰκείας ἐλευθερίας καταδουλοῦνται.

Trad. Chiunque si sottragga al servizio militare è punito secondo la disciplina militare. Infatti, è una grave colpa evitare gli obblighi del servizio militare, proprio perché si tratta del servizio militare. Coloro, infatti, che sono chiamati a prestare servizio militare e lo evitano sono ridotti in schiavitù come traditori della propria libertà⁴⁹.

§23. Ἐάν τις τὸν ἴδιον υἱὸν ἐν καιρῷ πολέμου ὑφέληται τῆς στρατείας αὐτοῦ, καὶ ἐξορίζεται καὶ εἰς μέρος τῆς οὐσίας αὐτοῦ δημεύεται. εἰ δὲ τις τὸν ἴδιον υἱὸν ἐν καιρῷ πολέμου ἀχρειώσῃ, ἴνα ἀνεπιτήδειος εὐρεθῇ πρὸς τὴν στρατείαν, ἐξορίζεται.

Trad. Se qualcuno sottrae il proprio figlio al suo servizio militare in tempo di guerra, è esiliato e una parte dei suoi beni è confiscata. Se invece qualcuno rende il proprio figlio inabile in tempo di guerra, affinché sia trovato inadatto al servizio militare, è esiliato.

§24. Ἐάν τις τῶν στρατιωτῶν χειρας ἐπιβάλλῃ τῷ ἰδίῳ πρεποσιτῷ, κεφαλικῶς τιμωρεῖται.

Trad. Se qualcuno dei soldati mette le mani sul proprio preposito, è punito con pena capitale.

§25. Εἴ τις τὸν ἴδιον συστρατιώτην τραυματίσει, εἰ μὲν λίθῳ, τοῦτο ποιήσει, ἀποθεῖται τῆς στρατείας· εἰ δὲ ξίφει, κεφαλικῶς τιμωρεῖται.

Trad. Se qualcuno ferisce il proprio commilitone, se lo fa con una pietra, è espulso dal servizio militare; se invece con una spada, è punito con pena capitale.

§26. Ἐὰν στρατιώτης ἑαυτὸν πλήξει ἢ ἄλλως πως θάνατον ἑαυ τῷ κατασκευάσει, εἰ μὲν ἦν αὐτῷ ἀληθῶν τοῦ σώματος ἢ ἄλλως πως τάξιν σιανόμενος ἢ κατὰ μανίαν τοῦτο ἐποίησεν ἢ αἰσχνόμενος ἀποθανεῖν ἠβουλήθη, οὐχ ὑπομένει μὲν κεφαλικὴν τιμωρίαν, ἐφυβρίστως δὲ τῆς στρατείας ἀπολύεται, ἐὰν δὲ μηδὲν τοιοῦτο προΐ-σχεν διὸ ἐπεχείρησεν ἑαυτὸν ἀνελεῖν, κεφαλικῶς τιμωρεῖται.

Trad. Se un soldato si ferisce oppure in altro modo tenta di darsi la morte, qualora lo abbia fatto per grave sofferenza fisica, per turbamento della mente, per follia oppure perché, per vergogna, volle morire, non subisce la pena capitale, ma è congedato con disonore dal

48 N.d.t. Anche qui “πουβλικῷ” è una grecizzazione del latino *publicum* (*crimen*).

49 La riduzione in schiavitù di chi si fosse sottratto al servizio militare riprendeva un principio della disciplina militare del diritto romano imperiale; cfr. C. 12. 45 (*De desertoribus et occultatoribus eorum*).

servizio militare. Se invece non sussisteva alcuna di queste cause per cui tentò di togliersi la vita, è punito con la pena capitale⁵⁰.

§27. [Ὁ λίθῳ τραυματίσας στρατιώτης τὸν συστρατιώτην αὐτοῦ ἢ καὶ ἑαυτὸν ἐξεπίτηδες τραυματίσει, μὴ φεύγων σώματος ἀλγηδόνα ἢ πάθος ἢ θάνατον, τυπτόμενος τῆς στρατείας ἐξωθείσθω. εἰ δὲ ξίφει τραυματίσει, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω εἴτε ἑαυτὸν εἴτε τὸν ἕτερον ὡς αὐτοφονευτῆς καὶ τολμηρός].

Trad. Il soldato che ferisce con una pietra il proprio commilitone oppure ferisce deliberatamente anche sé stesso, non per evitare un dolore del corpo o una sofferenza o la morte, sia, dopo essere stato percosso, espulso dal servizio militare. Se invece ferisce con una spada sia punito con pena capitale, sia che abbia ferito sé stesso sia un altro, come omicida di sé stesso e temerario.

§28. Ὁ πρῶτος ἐν παρατάξει φεύγων ἐπ' ὄψεσιν τῶν στρατιωτῶν κεφαλικῶς τιμωρεῖται· εἰ δὲ καὶ οἱ ἐξπλωράτορες τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρατεύματος κρύφα βουλευματα τῶν ῥωμαίων ... κεφαλικῶς κολάζονται. καὶ ὁ κολεδάτος δὲ στρατιώτης τὸν συστρατιώτην ξίφει τραυματίσας ἀποκεφαλίζεται.

Trad. Chi per primo fugge dalla formazione alla vista dei soldati è punito con la pena capitale. Anche gli esploratori dell'esercito romano che rivelino di nascosto i piani segreti dei Romani ... sono puniti con la pena capitale. E il soldato che ferisce con la spada un commilitone è decapitato.

§29. Ὁ διαταράττων τὴν εἰρήνην στρατιώτης κεφαλικῶς τιμωρεῖται.

Trad. Il soldato che turba la pace dell'esercito è punito con la pena capitale.

§30. Ἐὰν στρατιώτης ἐναντιωθῇ τῷ ἰδίῳ ἄρχοντι βουλομένῳ αὐττὸν τυπτῆσαι, εἰ μὲν κατέσχε μόνον τὴν ῥάβδον, τῆς στρατείας ἐναλλάττεται· εἰ δὲ ἐξεπίτηδες ἔκλασεν αὐτὴν ἢ χεῖρας αὐτῷ ἐπήγαγεν, κεφαλικῶς τιμωρεῖται.

Trad. Se un soldato si oppone al proprio superiore che intende percuoterlo, qualora si limiti a trattenerne la verga è allontanato dal servizio militare; se invece la spezza deliberatamente oppure mette le mani addosso al superiore, è punito con la pena capitale.

§31. Ὁ κλάσας τὴν φυλακὴν στρατιώτης καὶ ἐκφυγὼν κεφαλικῶς τιμωρεῖται.

Trad. Il soldato che, dopo aver forzato il carcere, fugge è punito con la pena capitale.

§32. Τοῖς κατὰ οἶνόν τε καὶ μέθην ἢ κατὰ ἄλλην τρυφήν ὀλισθαίνουσι καὶ ἀμαρτάνουσι στρατιώταις ἢ κεφαλικὴ τιμωρία συγχωρεῖται, ἐπιφέρεται δὲ αὐτοῖς ἡ τῆς ἰδίας στρατείας⁵¹ ἐναλλαγή.

Trad. Ai soldati che cadono in errore e commettono una colpa per effetto del vino, dell'ubriachezza o di altra dissolutezza, la pena capitale è risparmiata; ma è inflitta loro la rimozione dal servizio militare⁵².

50 N.d.t. Questa norma distingue tentato suicidio giustificato (dolore, follia, vergogna) e tentato suicidio senza causa, riprendendo una distinzione già presente nei *Digesta* (cfr. D. 48.8) sulla responsabilità del suicida.

51 ASHBURNER: στρατείας (v. nota in ZEPOS).

52 Questo paragrafo introduce un'attenuante disciplinare, cioè il reato commesso per ebbrezza o dissolutezza non comporta la pena capitale ma la semplice espulsione dalla milizia. È

§33. Ὁ τὴν τάξιν αὐτοῦ ἐν πολέμῳ παρεξελθὼν ἢ ῥοπάλοις τύπτεται ἢ τὴν στρατείαν αὐτοῦ ἐναλλάττει.

Trad. Colui che, in tempo di guerra, abbandona il proprio posto è percosso con bastoni oppure è espulso dal servizio militare.

§34. Ἐὰν τινὲς φυλάττοντες πρόσωπα κατὰ ῥαθυμίαν ἀπολέσωσιν αὐτά, ἢ τύπτονται ἢ τὴν στρατείαν ἀποβάλλειν ὀφείλουσιν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἁμαρτήματος· εἰ δὲ κατὰ οἶκτον ἀπολέσωσιν τὰ πρόσωπα, ἐκπίπτουσιν τῆς στρατείας· εἰ δὲ κατὰ πανουργίαν, κεφαλικῶς τιμωροῦνται ἢ εἰς τὸν ἔσχατον βαθμὸν τῆς στρατείας καταφέρονται.

Trad. Se alcuni, mentre custodiscono persone, per negligenza le lasciano fuggire, sono percosi oppure devono essere rimossi dal servizio militare, secondo la gravità della colpa. Se invece le lasciano fuggire per compassione, decadono dal servizio militare; se invece lo fanno con dolo, sono puniti con la pena capitale oppure degradati all'ultimo grado della milizia.

§35. Ἐὰν στρατιώτης πρὸς τὸν μοιχὸν αὐτοῦ συμφωνήσῃ, ἀποστρατεύεται.

Trad. Se un soldato si accorda con l'adultero della propria moglie, è espulso dal servizio militare.

§36. Οἱ ἔξαρχοι καὶ οἱ ὅπως οὖν διασώζοντες τὸ στράτευμα, ἐὰν ἀργυρολόγωσιν τὰ χωρία, εἰς τὸ διπλάσιον καταδικάζονται.

Trad. I comandanti e coloro che in qualsiasi modo amministrano l'esercito, se esigono denaro dai territori, sono condannati al doppio.

§37. Ἐάν τις μέχρι φωνῆς μόνης στρατιωτικῆν ἀταξίαν παρασκευάσῃ γενέσθαι, ἢ καὶ πολλοὶ εἰς τοῦτο συμπνεύσωσιν, τυπτόμενοι σφοδρῶς τῆς στρατείας ἐξωθοῦνται. ἐὰν δὲ ἀταξίαν τραχεῖαν στρατιωτῶν ὑφάψῃ καὶ διεγείρῃ, ἀποτέμνεται.

Trad. Se qualcuno provoca un disordine militare solo a parole, oppure anche molti agiscono di concerto per questo, dopo essere stati duramente percosi sono espulsi dal servizio militare. Se invece fomenta e suscita una grave indisciplina tra i soldati, è punito con la mutilazione.

§38. Ὁ ἀφορισθεὶς εἰς παραφυλακὴν τοῦ παλατίου καὶ καταλιπὼν τὰς περὶ αὐτῶν ἀγρυπνίας καὶ ἐξκούβιτα⁵³, ἐσχάτως τιμωρεῖται, ἢ φιλανθρωπίας ἀξιούμενος τυπτόμενος ἐξωθεῖται.

Trad. Colui che è assegnato alla guardia del palazzo e abbandona i turni di vigilanza e i servizi di guardia ad esso relativi è punito con la pena più severa; oppure, se è ritenuto degno di clemenza, dopo essere stato percosso è espulso dal servizio.

§39. Καὶ ὁ τοὺς πολεμίους ἐρεθίζων ἢ προδιδόνς πολεμίους ῥωμαίων ὡσαύτως τιμωρεῖται.

Trad. Anche colui che incita i nemici oppure tradisce consegnando ai nemici un Romano è punito allo stesso modo.

una logica molto tipica della disciplina militare tardo-romana, dove l'ubriachezza può mitigare la responsabilità penale ma non elimina la colpa disciplinare.

53 N.d.T. Il vocabolo ἐξκούβιτα rende il latino *excubita* significante servizio di guardia o turno di vigilanza.

§40. Τοὺς δὲ ἐκ τῶν ῥωμαϊκῶν μερῶν πρὸς τοὺς πολεμίους ἀποφεύγοντας ὡς πολεμίους ἔξεστιν ἀκινδύνως φονεῦειν.

Trad. Coloro che fuggono dalle file dei Romani verso i nemici è lecito ucciderli impunemente come nemici.

§41. Ἐὰν οἱ ἐκσπλωράτορες τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρατεύματος ἀπαγγείλωσιν τοῖς πολεμίους τὰ ἀπόκρυφα βουλευμένα τῶν ῥωμαίων κεφαλικῶς τιμωροῦνται.

Trad. Se gli esploratori⁵⁴ dell'esercito romano rivelano ai nemici i piani segreti dei Romani, sono puniti con la pena capitale.

§42. Οἵτινες τολμήσωσι συνομοσίαν ἢ φατριάν ἢ στάσιν κατὰ τοῦ ἰδίου ἄρχοντος ποιῆσαι ὑπὲρ οἰασθήποτε αἰτίας, κεφαλικῆ ὑποβληθήσονται τιμωρία, κατεξαίρετον οἱ πρῶτοι καὶ αἴτιοι τῆς συνομοσίας ἢ τῆς στάσεως γενόμενοι.

Trad. Coloro che osano organizzare una congiura, una fazione o una sedizione contro il proprio comandante, per qualsiasi causa, sono sottoposti alla pena capitale; in particolare coloro che ne sono stati i primi promotori e responsabili.

§43. Ἐὰν στρατιώτης τῷ ἰδίῳ πεντάρχῳ μὴ ὑπακούσας ἐναντιωθῆ, σωφρονιζέσθω· ὁμοίως καὶ πένταρχος, ἐὰν τῷ οἰκείῳ δεκάρχῳ μὴ ὑπακούσῃ· ὡσαύτως δὲ ἐὰν καὶ δέκαρχος τῷ ἰδίῳ ἑκατοντάρχῳ.

Trad. Se un soldato, disobbedendo al proprio pentarca, gli si oppone, sia punito disciplinarmente; allo stesso modo il pentarca, se disobbedisce al proprio decarca, e il decarca, se disobbedisce al proprio centarca⁵⁵.

§44. Εἰ δὲ τις τῶν τοῦ τάγματος τολμήσῃ ἐναντιωθῆναι τῷ μείζονι ἄρχοντι αὐτοῦ, ἤγουν τῷ κόμητι ἢ τριβούνῳ, τῆ ἐσχάτῃ ὑποκείσθω τιμωρία.

Trad. Se qualcuno dei membri del reparto osa opporsi al proprio superiore, cioè al *comes*⁵⁶ o al tribuno⁵⁷, sia sottoposto alla pena più grave.

§45. Εἰ τις ἀκούσας τὸ μανδάτον τοῦ δεκάρχου αὐτοῦ μὴ φυλάξει, σωφρονιζέσθω· εἰ

54 Il vocabolo ἐκσπλωράτορες è chiaramente una grecizzazione del latino *exploratores*.

55 N.d.t. πένταρχος, δέκαρχος, ἑκατοντάρχος indicano ufficiali subordinati nell'organizzazione militare: rispettivamente capi di cinque, dieci e cento uomini. La terminologia riflette una struttura gerarchica dell'esercito tardo-romano e bizantino organizzata per piccoli gruppi, corrispondenti alle *decuriae* e *centuriae* romane.

56 N.d.t. il vocabolo κόμης è una grecizzazione del latino *comes*; costui designava un ufficiale superiore dell'esercito romano e, poi, bizantino. Originariamente titolo della corte imperiale ("compagno" dell'imperatore), nel IV–VI sec. indicò anche comandanti militari posti a capo di unità o distretti; nel passo è menzionato accanto al tribuno come superiore gerarchico del reparto. Cfr. KAZHDAN A., s.v. *Comes*, in *ODB*, I, pp. 484-485. Ritengo che questo passo sia molto utile per ricostruire la gerarchia militare implicita nel testo del *NS*. Qui si notano chiaramente tre livelli: soldati del τάγμα; *tribunus*; *comes*; questi riflettono ancora una struttura di comando tardo-romana, conservata nel greco bizantino con termini latini.

57 N.d.t. Il vocabolo τριβούνος, rende il latino *tribunus*, che nell'esercito romano era un ufficiale superiore della legione. Nel contesto romano d'Oriente il termine continua a designare un ufficiale di alto rango, subordinato a comandanti superiori (come il *comes* o il *dux*) attestante così la continuità della terminologia militare romana nella tradizione "bizantina".

δὲ ἀγνοῶν τὰ μανδάτα πταίσει, ὁ δέκαρχος σωφρονιζέσθω δι' ὧν οὐ προεδίδαξεν αὐτόν.

Trad. Se qualcuno, avendo ascoltato l'ordine⁵⁸ del proprio decarca, non lo esegue, sia punito disciplinarmente; se invece, per ignoranza degli ordini, commette una colpa, sia punito disciplinarmente il decarca per non averlo istruito in precedenza.

§46. Ἐὰν στρατιώτης ἀδικηθῆ παρά τινος, τῷ ἄρχοντι τοῦ τάγματος ἐγκαλείτω· εἰ δὲ καὶ παρὰ τοῦ ἄρχοντος αὐτοῦ ἀδικηθῆ, τῷ μείζονι ἄρχοντι προσερχέσθω.

Trad. Se un soldato subisce un torto da qualcuno, presenti denuncia al comandante del reparto; se invece subisce un torto dal proprio comandante, si rivolga al superiore gerarchico.

§47. Εἴ τις τολμήσει βαγεῦσαι ὑπὲρ τὸν χρόνον τοῦ κομμεάτου, καὶ τῆς στρατείας ἐκβληθήσεται, καὶ ὡς παγανός⁵⁹ τοῖς πολιτικοῖς ἐκδοθήσεται ἄρχουσιν.

Trad. Se qualcuno osa assentarsi oltre il tempo del congedo, sarà espulso dal servizio militare e sarà consegnato, come civile, alle autorità civili.

§48 Εἴ τις ἐν καιρῷ τοῦ πολέμου διὰ κομμεάτου στρατιώτην ἀπολύσαι τολμήσει, λ' νομίματα ποινήν διδώτω· ἐν δὲ καιρῷ παραχει μαδίου δύο ἢ καὶ τριῶν μηνῶν ποιέτω κομμάτα ὁ στρατιώτης· ἐν δὲ καιρῷ εἰρήνης, κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐπαρχίας τὰ κομμάτα⁶⁰ τῷ στρατιώτη γενέσθω.

Trad. Se qualcuno, in tempo di guerra, osa concedere a un soldato una licenza, paghi come pena trenta nomismata. Nel periodo di svernamento il soldato può ottenere una licenza di due o anche tre mesi; in tempo di pace le licenze siano concesse al soldato in base alla distanza della provincia.

§49. Εἴ τις ἐλεγχθῆ θελήσας ἑαυτὸν τοῖς ἐχθροῖς παραδοῦναι, τῇ ἐσχάτῃ ὑποβληθήσεται τιμωρία· οὐ μόνον δὲ αὐτὸς ἀλλὰ καὶ οἱ συγγνώσαντες αὐτῷ καὶ σιωπήσαντες.

Trad. Se qualcuno è riconosciuto colpevole di aver voluto consegnarsi ai nemici, sarà sottoposto alla pena più grave; e non soltanto lui, ma anche coloro che lo hanno approvato e hanno taciuto.

§50. Εἴ τις ζημιώσει στρατιώτην ἢ συντελεστήν, ἐν διπλῇ ποσότητι τὸ αὐτὸ ἀποκαταστήσει τῷ ζημιωθέντι. εἰ δὲ οἰοσδήποτε ἄρχων ἢ στρατιώτης ἐν παραχειμαδίῳ ἢ κατὰ πάροδον ἢ εἰς τὰ σέδετα⁶¹ ζημιώσει στρατιώτην ἢ συντελεστήν, καὶ τοῦτον δεόντως οὐκ ἀποθεραπεύσει, ἐν διπλῇ ποσότητι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τῷ ζημιωθέντι ἀποκαταστήσει.

Trad. Se qualcuno arreca un danno a un soldato o a un contribuente, restituisca al danneggiato il doppio della quantità. Se poi qualsiasi comandante o soldato, durante lo svernamento, durante il passaggio delle truppe o negli accampamenti, arreca un danno a un

58 N.d.t. Si noti che il vocabolo μανδάτων è una grecizzazione del latino *mandatum*.

59 N.d.t. παγανός (dal lat. *paganus*), propriamente “civile”, cioè non appartenente all'esercito; il termine, di origine militare romana, nel greco bizantino mantiene questo valore tecnico, distinto dal successivo significato religioso di “pagano”.

60 N.d.t. Il lemma κομμάτα rende il latino *commeatus* (licenza militare temporanea).

61 N.d.t. il lemma σέδετον, qui al plurale σέδετα deriva dal latino *sedes* (“sede, posto”). Nel linguaggio militare bizantino indica le sedi o gli accampamenti delle truppe; il singolare ricostruibile è σέδετον, ma la forma è generalmente attestata al plurale.

soldato o a un contribuente e non provvede adeguatamente a ripararlo, restituisca al danneggiato la cosa stessa in doppia quantità.

§51. Εἴ τις ἄλογον ζῶον ἢ ἕτερόν τι εἶδος μικρὸν ἢ μέγα εὐρὼν μὴ φανερώσει αὐτὸ καὶ τῷ ἰδίῳ ἄρχοντι παραδώσει, ὡς κλέπτης σωφρονιζέσθω αὐτὸς τε καὶ οἱ συγγνώσαντες αὐτῷ καὶ σιωπήσαντες.

Trad. Se qualcuno, avendo trovato un animale o qualunque altro oggetto, grande o piccolo, non lo segnala e non lo consegna al proprio superiore, sia punito come ladro, lui stesso e anche coloro che lo hanno approvato e hanno taciuto.

§52. Ὁ εἰς βαρβάρους ἀπιῶν, ἢ προφάσει πρεσβείας παραγενομένου αὐτοῦ, ὄπλα πιπράσκων ἐργασμένα ἢ ἀνέργαστα ἢ τὸ οἰονοῦν σίδηρον, τῇ ἐσχάτῃ ὑποκεῖται τιμωρία.

Trad. Chi, recandosi presso i barbari oppure sotto pretesto di ambasceria, vende armi, finite o grezze, o qualunque tipo di ferro, è sottoposto alla pena più grave.

§53. Ὁ λίθῳ τραυματίσας τὸν συστρατιώτην ἢ καὶ ἑαυτὸν ἐξεπίτηδες τραυματίσας, εἰ μὲν φεύγων σώματος ἀλγηδὸνα ἢ πάθος ἢ θάνατον τοῦτο εἰς ἑαυτὸν ἐποίησεν, τυπτόμενος τῆς στρατείας ἐξωθεῖται.

Trad. Il soldato che ferisce con una pietra un commilitone oppure si ferisce deliberatamente, se lo ha fatto per sottrarsi a dolore fisico, a sofferenza o alla morte, dopo essere stato percosso è espulso dal servizio militare.

§54. Ὁ δὲ κεφαλικὴν καταδικασθεὶς τιμωρίαν ἢ ἐξορίαν ἢ ἐτέρῳ πουβλικῷ ἐγκλήματι καὶ τὴν τιμωρίαν διαφυγεῖν δυνηθεὶς, οὐδέποτε δύναται στρατεῦεσθαι.

Trad. Colui che è stato condannato alla pena capitale o all'esilio o per altro crimine pubblico, e che è riuscito a sottrarsi alla pena, non può mai prestare servizio militare.

§55. Ὁ στρατιώτης κλέπτων ἐν οἴωδῆποτε τόπῳ τὸ οἰονοῦν εἶδος, τὸ διπλάσιον παρέχει καὶ τῆς στρατείας ἀποβάλλεται.

Trad. Il soldato che ruba in qualunque luogo qualsiasi cosa restituisce il doppio ed è espulso dal servizio militare.

§56. Οἱ στρατιῶται οὔτε διοικηταὶ οὔτε μισθωτοὶ οὔτε ἐγγυηταὶ ἀλλοτρίων πραγμάτων γίνονται.

Trad. I soldati non diventano né amministratori né affittuari né garanti degli affari altrui.

§57. Μῆτε δὲ γεωργίας ἀπασχολεῖσθωσαν ἢ ἐμπορίας μῆτε πουλιτικὴν φροντίδα εἰς ἑαυτοὺς λαμβανέτωσαν ἐπεὶ τῆς στρατείας καὶ τῶν στρατιωτικῶν προνομίων ἐκβάλλονται.

Trad. Né si dedichino all'agricoltura né al commercio né assumano occupazioni civili; altrimenti sono espulsi dalla milizia e privati dei privilegi militari⁶².

62 Il divieto per i soldati di dedicarsi ad attività agricole o commerciali riflette la disciplina militare della tradizione tardo-romana. Nel sistema dei θέματα i soldati possedevano tuttavia terre militari (στρατιωτικὰ κτήματα) e potevano coltivarle; il passo va quindi inteso come divieto di impegnarsi professionalmente negli affari civili.

APPENDICE II

Testo e traduzione dell'Ed. KORZENSZKY⁶³

ΠΟΙΝΑΛΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΣ.

ἐκ τῶν [τοῦ] Ρούφου, [τῶν] Τακτικῶν καὶ τῶν Βασιλικῶν ἐν κεφαλαίοις μῆ'
(Legge penale militare. Tratta da Rufo, dai *Taktika* e dai *Basilici*, in 48 capitoli).

§1. περὶ τοῦ μὴ γίνεσθαι στρατιώτας διοικητὰς ἢ μισθωτοὺς· καὶ περὶ ἀλειτουρησίας αὐτῶν. (κεφ. λα' τι. ξε' βιβλίου δ' τοῦ Κώδικος). 1. Οἱ στρατιῶται μῆτε διοικηταὶ μῆτε μισθωτοὶ μῆτε ἐγγυηταὶ ἀλλοτριῶν πραγμάτων γινέσθωσαν (καὶ κεφάλαιον... τι. † λ τοῦ αὐτοῦ δ' βιβλίου του Κώδικος, ἐν ᾧ φησίν·). 2. Οἱ στρατιῶται οὔτε ὁδοστρωσίας οὔτε μὴν ἄλλης οἰασοῦν ἐπιχειροῦν ἀπαίτησιν ἔχουσιν, οὔτε μὴν ἰατροὶ καὶ διδάσκαλοι, σοφισταὶ τε καὶ ῥήτορες· παρέχειν μέντοι αὐτοὺς τὰ δημόσια καὶ μόνα τέλη πάννυ βουλόμεθα, διὸ καὶ ὀλιγωρεῖν οὐκ ὀφείλουσιν ἕκαστος τοῦ οἰκείου ἐπιτηδεύματος, σαφῶς εἰδότες, ὡς εἰ τοῦτο τολμήσαιεν, πάση δημοσίᾳ ὑποκείσονται ἐπιχειροῦν καὶ τοῦ βαθμοῦ ἐκπεσοῦνται.

Trad. Sul divieto che i soldati divengano amministratori o locatari e sulla loro esenzione dalle prestazioni pubbliche (Codice, libro IV, titolo 65, capitolo 31). 1. I soldati non divengano né amministratori né locatari né garanti di affari altrui. 2. I soldati non sono soggetti né all'obbligo della costruzione delle strade né ad alcun'altra prestazione pubblica, né lo sono i medici, gli insegnanti, i sofisti e i retori. Vogliamo tuttavia che essi paghino i tributi pubblici, e soltanto questi. Perciò ciascuno non deve trascurare la propria attività, sapendo chiaramente che, se osassero farlo, sarebbero sottoposti a ogni prestazione pubblica e decadrebbero dal loro grado.

§2. περὶ τοῦ μὴ ἀπασχολεῖσθαι τοὺς στρατιώτας εἰς ἐμπορίας. Οἱ στρατιῶται μῆτε γεωργίας μῆτε μὴν ἐμπορίας ἀπασχολεῖσθωσαν· πρὸς τούτοις μὴδὲ πολιτικὴν ἀναλαμβάνετωσαν φροντίδα τὴν οἰανοῦν, ἐπεὶ τῆς στρατείας καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἐκβάλλονται προνομίων.

Trad. Sul divieto che i soldati si dedichino ad attività commerciali. I soldati non si occupano né di agricoltura né di commercio; inoltre non assumano alcuna funzione civile o amministrativa⁶⁴ di qualunque genere, poiché in tal caso verrebbero esclusi dal servizio militare e dai privilegi dei militari.

§3. περὶ τοῦ μὴ προλαβεῖν τοὺς πρὸ αὐτῶν στρατευσαμένους. Μηδεὶς σπευδέτω προτιμᾶσθαι τῶν πρὸ αὐτοῦ στρατευσαμένων, εἰ καὶ θεῖον ἔξει περὶ τούτου ῥέσκεπτον. ὁ γὰρ πορισάμενος τὴν τοιαύτην θεῖαν ἀντιγραφὴν, πρὸς τὸν οἰκεῖον καὶ αὐθις ἐπαναστρέφει τόπον· ἐπεὶ τοῖ γε ἐκείνους δεῖ προτιμᾶσθαι, ὧν οἱ κά [fol. 116 v.] ματοὶ καὶ ὁ χρόνος.

63 In ZEPOS I.–ZEPOS P. (eds.), *Jus graecoromanum*, II, cit., pp. 80-89.

64 N.d.t.: πολιτικὴ φροντίς non significa solo “civile”, ma: attività amministrativa, incarico civile pubblico.

Trad. Sul divieto di precedere coloro che hanno prestato servizio prima. Nessuno si affretti a essere preferito a coloro che hanno prestato servizio prima di lui, anche se avesse ottenuto su ciò un rescritto imperiale⁶⁵. Infatti colui che si sia procurato un tale rescritto imperiale ritorna nuovamente al proprio posto; poiché devono essere preferiti coloro ai quali appartengono la fatica e l'anzianità di servizio.

§4. περί στρατιωτικῆς διαθήκης· καὶ περὶ αἰχμαλωσίας αὐτῶν. 1. Ερρώσθω καὶ μεταξύ δύο μαρτύρων ἀξιοπίστων ἄγραφος διαθήκη στρατιωτικῆ καὶ ἔγγραφος ἀτελής ἢ καί, ἐάν καιρίως πληγείς [τις] κατὰ γῆς ἢ ἐπ' ἀσπίδος ἢ τοῦ κουλεοῦ⁶⁶ τῷ ἰδίῳ αἵματι γράψῃ, καὶ ἐνὸς παρόντος, ἀξιοπίστου μέντοι γε. 2. Οἱ λαμβανόμενοι ἐν τοῖς ἐμφυλίοις πολέμοις οὐκ εἰσὶν αἰχμάλωτοι. 3. Ὁ ἐν αἰχμαλωσία τεχθεὶς καὶ μετὰ τοῦ πατρὸς ὑποστρέψας, γνήσιος κρίνεται· οὐ μὴν καὶ ὁ μετὰ τῆς μητρὸς ὑποστρέψας, ἐν αἰχμαλωσία τοῦ πατρὸς τελευτήσαντος· ὁ γὰρ τοιοῦτος σπούριος⁶⁷ κρίνεται καὶ οὐ κληρονομεῖ τὸν πατέρα. 4. Ἐάν τις εὐγενῆ γυναῖκα παρὰ τῶν πολεμίων ἀγοράσῃ καὶ συναφθῆ αὐτῇ, παραχρῆμα τὸ ἐπ' αὐτῇ δίκαιον τοῦ ἐνεχύρου λύει, καὶ εὐγενῆ τίκτει. 5. Ἐάν τις ἀλλότριον δοῦλον ἐκ τῶν πολεμίων ἀγοράσας ἐλευθερώσῃ, διαλύεται ἡ δουλεία· εἰ δὲ παρὰ τῶν πολεμίων ἠλευθερώθῃ, οὐκ ἐμποδίζει τῷ δεσπότη ἀναλαβεῖν αὐτὸν ἐρχόμενον ἐν τῇ πολιτείᾳ· δοκεῖ γὰρ ὑποστρέφειν διὰ τοῦ ποστλημνίου. 6. Τὸν πρὸ τῆς αἰχμαλωσίας δια- θέμενον καὶ ἐν αἰχμαλωσία τελευτήσαντα οὕτω βεβαιοῖ ὁ Κορνήλιος νόμος, ὡς ἂν εἰ ἐν πολιτείᾳ ἐτελεύτησεν.

Trad. Sulla disposizione testamentaria militare e sulla loro prigionia. 1. Sia valido anche un testamento militare non scritto, fatto tra due testimoni degni di fede, così come uno scritto ma privo delle formalità richieste; e anche se qualcuno, ferito mortalmente, scriva con il proprio sangue a terra o sullo scudo o sul fodero, anche in presenza di un solo testimone, purché degno di fede. 2. Coloro che sono catturati nelle guerre civili non sono considerati prigionieri di guerra. 3. Colui che è nato in prigionia e ritorna insieme al padre è considerato legittimo; non invece colui che ritorna insieme alla madre, qualora il padre sia morto in prigionia: costui infatti è giudicato spurio e non eredita dal padre. 4. Se qualcuno acquista dai nemici una donna libera di nascita e si unisce a lei, scioglie immediatamente il diritto di pegno che grava su di lei, ed ella partorisce un figlio libero. 5. Se qualcuno, acquistato dai nemici uno schiavo altrui, lo libera, la schiavitù si scioglie; se invece è stato liberato dai nemici, ciò non impedisce al padrone di riprenderlo quando rientri nel territorio romano, poiché si ritiene che egli ritorni in virtù del diritto di postliminio. 6. Colui che ha fatto testamento prima della prigionia e muore in prigionia, secon-

65 N.d.t. Si noti che ῥέσκριπτον è la grecizzazione del lat. *rescriptum*. Letteralmente θεῖον ῥέσκριπτον significa “rescritto divino”, dove l'aggettivo θεῖον è usato nel linguaggio amministrativo tardo-romano come titolo onorifico degli atti emanati dall'imperatore.

66 N.d.t. il termine κουλεός è una grecizzazione del vocabolo latino *culeus* (o *coleus*), indicante il fodero della spada; qui designa il fodero su cui un soldato ferito può scrivere il proprio testamento con il sangue.

67 N.d.t. L'aggettivo σπούριος è una grecizzazione del latino *spurius* (termine del diritto romano indicante il figlio illegittimo, nato fuori da matrimonio legittimo); è uno dei latinismi giuridici più diffusi nel greco “bizantino”.

do la legge Cornelia, ha il suo testamento confermato come se fosse morto nell'impero⁶⁸.

§5. περί στρατιωτῶν συνωμοσίαν ἢ φατρίαν κατὰ τῶν ἰδίων ἀρχόντων ποιούντων. Οἱ τολμῶντες συνωμοσίαν ἢ φατρίαν ἢ στάσιν κατὰ τοῦ ἰδίου ποιεῖν ἄρχοντος, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθωσαν, καὶ τούτων μᾶλλον οἱ πρωτουργοὶ τῆς συνωμοσίας ἢ στάσεως.

Trad. Sui soldati che compiono una congiura o formano fazioni contro i propri comandanti. Coloro che osano ordire una congiura, costituire una fazione o sollevare una sedizione contro il proprio comandante siano puniti con pena capitale, e ancor più i promotori della congiura o della sedizione⁶⁹.

§6. περί στρατιωτῶν ἀπειθούντων τοῖς ἰδίοις ἄρχουσιν. Ἐὰν στρατιώτης τῷ ἰδίῳ πεντάρχῳ μὴ ὑπακούσῃ ἢ πένταρχος τῷ αὐτοῦ δεκάρχῳ ἢ ὡσαύτως δέκαρχος τῷ πεντηκοντάρχῳ ἢ ἑκατοντάρχῳ αὐτοῦ, σωφρονιζέσθω κατὰ τὸ τοῦ ἐπιτάγματος μέτρον. Εἰ δὲ στρατιώτης τῶν τοῦ τάγματος ἐναντιωθῆναι τολμήσῃ τῷ μείζονι αὐτοῦ ἄρχοντι, κόμητι δηλαδὴ καὶ τριβούνῳ, τῇ ἐσχάτῃ [fol. 117 r.] τιμωρία υποβεβλήσθω.

Trad. Sui soldati che disobbediscono ai propri comandanti. Se un soldato non obbedisce al proprio pentarca, o un pentarca al proprio decarca, o similmente un decarca al proprio pentacontarca o centarca, sia corretto disciplinarmente secondo la gravità della disobbedienza all'ordine. Se invece un soldato del reparto osa opporsi al proprio comandante superiore, cioè al *comes* o al tribuno, sia sottoposto alla pena estrema⁷⁰.

68 N.d.t. Il vocabolo *πολιτεία* indica la comunità politica dei Romani, cioè l'ordinamento e il territorio dell'Impero; nel contesto del *postliminium* designa quindi il ritorno nel territorio romano.

69 N.d.t. I vocaboli *συνωμοσία* – *φατρία* – *στάσις* costituiscono una triade riflettente la terminologia del diritto militare romano relativa alla *seditio militum*; i tre termini distinguono rispettivamente la congiura (*συνωμοσία*), la formazione di un gruppo fazioso o di parte (*φατρία*) e la sedizione aperta o rivolta (*στάσις*).

70 La sequenza *πένταρχος* – *δέκαρχος* – *πεντηκοντάρχος* – *ἑκατοντάρχος* riflette una gerarchia di comando strutturata secondo unità numeriche (5, 10, 50, 100), caratteristica della tradizione militare greco-ellenistica e già attestata nella storiografia classica e nella letteratura militare antica (cfr. anche la terminologia della Settanta). Nel contesto romano tali denominazioni furono adattate alla struttura dell'esercito imperiale (*ἑκατοντάρχος* corrisponde al centurione), mentre nel passo convivono con titoli di origine latina, come *κόμης* e *τριβούνος*. La compresenza di questa terminologia suggerisce la conservazione, nella tradizione giuridico-militare tardoantica, di una nomenclatura più arcaica rispetto a quella attestata nei manuali tattici bizantini più tardi. In questi ultimi (ad es. lo *Strategikon* attribuito a Maurizio e i *Taktika* di Leone VI) l'organizzazione delle unità e la terminologia di comando risultano diverse, con l'uso di titoli come *λοχαγός*, *δρουγγάριος* e *τουρμάρχης*. Il *λοχαγός* era comandante di un *λόχος* (compagnia); il *δρουγγάριος* comandante di un *δρουγγάριον*, unità intermedia dell'esercito bizantino; il *τουρμάρχης* comandante di una *τούρμα*, grande unità militare subordinata allo *στρατηγός* del tema. In termini molto approssimativi, oggi il *λοχαγός* corrisponderebbe a un capitano, il *δρουγγάριος* a un maggiore o tenente colonnello e il *τουρμάρχης* a un colonnello o generale di brigata. Ovviamente tali "corrispondenze" sono puramente indicative e non possono essere esatte come avviene oggi per l'equiparazione dei gradi, ad esempio nell'ambito NATO.

§7. περί στρατιωτῶν τὴν ἐπιταγὴν μὴ φυλαζάντων τοῦ στρατηγοῦ. Εἴ τις τὸ μανδάτον ἀκούσας τοῦ πραιποσίτου μὴ φυλάξει, σωφρονιζέσθω· εἰ δ' ἴσως ἀγνοῶν τὸ μανδάτον πταίσει, ὁ δέκαρχος σωφρονιζέσθω, διότι αὐτὸν τοῦτο [οὐ] προεδίδαξεν.

Trad. Sui soldati che non osservano l'ordine del comandante. Se qualcuno, avendo udito l'ordine del preposito, non lo osserva, sia punito disciplinarmente; se invece per ignoranza trasgredisce l'ordine, sia punito disciplinarmente il decarca, poiché non lo aveva istruito su ciò.

§8. Περί στρατιωτῶν ἐν πολέμου καιρῷ ἀπολυομένων διὰ κομεάτου. Εἴ τις ἐν καιρῷ πολέμου διὰ κομεάτου στρατιώτην ἀπολύσει τολμήσει, τριάκοντα νομισμάτων ποινήν διδόντω πολέμου μὲν οὖν προσδοκίας οὔσης, εὐθὺς μετὰ τὸν τοῦ χειμῶνος καιρὸν, δύο ἢ καὶ τριῶν μηνῶν κομεάτου ὁ στρατιώτης ποιείτω· ἐν δὲ καιρῷ εἰρήνης ἔξεστι κατὰ τὸ τῆς ἐπαρχίας ἐκάστου διάστημα καὶ εἰς πλείονα χρόνον τὰ κομεάτα τοῖς στρατιώταις παρέχεσθαι.

Trad. Sui soldati congedati in tempo di guerra mediante permesso. Se qualcuno osa congedare un soldato in tempo di guerra mediante permesso, paghi una pena di trenta monete. Quando vi sia aspettativa di guerra, subito dopo il periodo invernale, il soldato prenda un permesso di due o tre mesi; in tempo di pace, invece, è lecito concedere ai soldati permessi anche per un tempo più lungo, secondo la distanza della provincia di ciascuno.

§9. Περί στρατιωτῶν [τῶν] πρὸς τοὺς πολεμίους αὐτομολῆσαι βουλευσαμένων. Εἴ τις ἐλεγχθῆ ἢ θελήσας πρὸς τοὺς πολεμίους αὐτομολῆσαι, μεταλλιζέσθω· μὴ μόνον αὐττός, ἀλλὰ καὶ οἱ τὸν δρασμὸν συνειδότες καὶ μὴ φανερώσαντες.

Trad. Sui soldati che hanno deliberato di disertare presso i nemici. Se qualcuno è riconosciuto colpevole di aver voluto disertare presso i nemici, sia condannato ai lavori forzati nelle miniere, non soltanto lui, ma anche coloro che erano a conoscenza della diserzione e non l'hanno denunciata.

§10. Περί στρατιωτῶν ἢ συντελεστῶν ὑπὸ τινων ζημιωθέντων. Εἴ τις ζημιώσει στρατιώτην ἢ συντελεστήν, ἐν διπλῇ ποσότητι τὸ ἀφαιρεθὲν ἀποκαταστήσει τῷ τὴν ζημίαν ὑποστάντι, ἂν τε ἄρχων ὁ ζημιώσας ἂν τε στρατιώτης ἦ, ἂν τε ἐν παραχειμαδίῳ ἢ κατὰ πάροδον, ἂν τε κατὰ τὰ σέδετα διπλάσιον γὰρ τὸ ἀφαιρεθὲν ἀποδίδεται.

Trad. Sui soldati o contribuenti che abbiano subito un danno da parte di qualcuno. Se qualcuno arreca un danno a un soldato o a un contribuente, restituisca in doppia quantità ciò che è stato sottratto a colui che ha subito il danno, sia che chi lo abbia arrecato sia un comandante o un soldato, sia durante il quartiere invernale, sia durante una marcia, sia negli accampamenti; infatti ciò che è stato sottratto è restituito in doppio.

§11. Περί στρατιωτῶν βαγευόντων. Εἴ τις τολμήσει βαγεῦσαι ὑπὲρ τὸν χρόνον τοῦ κομεάτου, καὶ τῆς στρατείας ἐκβληθήσεται, καὶ ὡς παγανὸς τοῖς πολιτικοῖς λοιπὸν ἐκδοθήσεται ἄρχουσιν.

Trad. Sui soldati che si assentano abusivamente. Se qualcuno osa assentarsi oltre il tempo del permesso, sarà espulso dal servizio militare e, come civile, sarà quindi consegnato alle autorità civili.

§12. Περί στρατιωτῶν κάστρον ἢ πόλιν προδιδόντων. Ἐάν τις φυλακὴν κάστρου

ἢ πόλεως πιστευθεῖς ταῦτα προδοῦ τοῖς ἐχθροῖς, ἢ δυνάμενος ἐκδικεῖν ταῦτα, παρά γνώμην ὑπαναχωρήσει τοῦ ἄρχοντος αὐτοῦ ἢ καὶ ἐκτὸς μεγίστης ἀνάγκης εἰς τὴν ζωὴν συντεινούσης αὐτοῦ, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω.

Trad. Sui soldati che tradiscono un castello o una città. Se qualcuno, incaricato della custodia di un castello o di una città, li tradisce, consegnandoli ai nemici, oppure, pur potendo difenderli, si ritira contro la volontà del proprio comandante o anche senza che vi sia una necessità estrema che metta in pericolo la propria vita, sia punito con pena capitale.

§13. Περὶ στρατιωτῶν πᾶν κτήνος ἢ ἕτερόν τι εἶδος ἀλλότριον εὐρισκόντων καὶ μὴ φανερόντων αὐτό. Εἴ τις στρατιώτης ἵππον ἢ ἕτερόν τι τῶν ἀλόγων ζώων ἢ καὶ [fol. 117 v.] λοιπῶν εἰδῶν ἢ μικρὸν ἢ μέγα εὐρὼν μὴ φανερώσει καὶ τῷ ἰδίῳ παραδώσει ἄρχοντι, ὡς κλέπτῃς σωφρονιζέσθω, αὐτὸς τε καὶ οἱ συνειδότες τὴν κλοπὴν καὶ σιωπήσαντες.

Trad. Sui soldati che trovano un capo di bestiame o qualunque altra cosa altrui e non la dichiarano. Se un soldato, avendo trovato un cavallo o un altro degli animali irrazionali, o anche altri beni, piccoli o grandi, non lo denuncia e non lo consegna al proprio comandante, sia corretto disciplinarmente come ladro, lui stesso e anche coloro che erano a conoscenza del furto e hanno taciuto

§14. Περὶ στρατιωτῶν ἐν καιρῷ πολέμου φευγόντων ἢ τοῦ χάρακος ἐξιόντων. Ἐὰν στρατιώτης ἐν καιρῷ πολέμου τὴν τάξιν ἢ τὸ βάνδον αὐτοῦ καταλίπη, ἢ καὶ τοῦ χάρακος, ἐν ᾧ φυλάττειν ἐτάχθη, ἐξέλθῃ καὶ ἢ φύγῃ διὰ δειλίαν, ἢ καὶ ὑπὸ θράσους προπετῶς προπηδήσῃ, ἢ νεκρὸν σκυλεύσῃ, ἢ καὶ εἰς ἐπιδίωξιν καταδράμῃ τοῦ ἡγεμόνος κολούοντος, τοῦτον κεφαλικῶς τιμωρεῖσθαι κελεύομεν, τὰ δὲ ἀφαιρεθέντα τῷ κοινῷ τοῦ τάγματος ἀποδιδόσθαι, ὡς τὴν τάξιν αὐτοῦ παραλύσαντος καὶ τοῖς ἐταίροις αὐτοῦ ἐντεῦθεν ἐπιβουλεύσαντος.

Trad. Sui soldati che in tempo di guerra fuggono o escono dal recinto fortificato. Se un soldato, in tempo di guerra, abbandona il proprio posto o il proprio vessillo, oppure esce dal recinto fortificato nel quale era stato posto di guardia, e fugge per codardia, oppure per temerarietà si slancia avanti avventatamente, oppure spoglia un cadavere, oppure si lancia all'inseguimento mentre il comandante lo vieta, ordiniamo che costui sia punito con pena capitale, e che le cose sottratte siano restituite alla collettività del reparto, poiché ha disgregato il proprio schieramento e così ha messo in pericolo i propri compagni.

§15. Περὶ στρατιωτῶν ἐν πολέμῳ φευγόντων ἄνευ αἰτίας εὐλόγου. Ἐὰν ἐν καιρῷ δημοσίου πολέμου⁷¹ ἄνευ εὐλόγου καὶ φανερᾶς αἰτίας τροπὴ γένηται, κελεύομεν τοὺς στρατιώτας ἐκεῖνου τοῦ τάγματος, τοῦ πρώτου τὴν τροπὴν ἐργασαμένου, πάντας ἀποδεκατευθῆναι, καὶ ὑπὸ τῶν λοιπῶν ταγμάτων αὐτοὺς κατατοξευθῆναι, ὡς αἰτίους τῆς τοῦ παντὸς στρατοῦ τροπῆς γενομένους· μόνους δὲ ἄρα τοὺς ἐν τῷδε τῷ τάγματι πληγιάτους ὄντας ἐν τῷ τὴν συμβολῆν τοῦ πολέμου γενέσθαι ἐλευθέρους τοῦ τοιοῦτου ἐγκλήματος ἀπολύομεν.

Trad. Sui soldati che in guerra fuggono senza giusta causa. Se, in tempo di guerra pubblica, avviene una rotta senza causa giusta e manifesta, ordiniamo che tutti i soldati di

71 N.d.T. L'espressione δημοσίος πόλεμος corrisponde al concetto romano di *bellum publicum*, cioè guerra condotta dallo Stato contro un nemico esterno legittimo; si contrappone implicitamente a στάσις (guerra civile) e a ληστρικός πόλεμος (guerra contro briganti).

quel reparto che per primo ha provocato la rotta siano decimati e trafitti con frecce dagli altri reparti, poiché sono divenuti responsabili della rotta dell'intero esercito; soltanto coloro che in quel reparto siano stati feriti nel momento dello scontro della battaglia li assolviamo da tale accusa.

§16. Περί βάνδου ὑπὸ τῶν ἐναντίων ληφθέντος. Ἐὰν βάνδου ἀφαίρεσις ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν γένηται ἄνευ προδήλου καὶ φανεράς εὐλόγου αἰτίας, κελεύομεν τοὺς τὴν φυλακὴν τοῦ βάνδου πιστευθέντας ἰσχυρῶς σωφρονίζεσθαι, καὶ ἀτίμους τοῦ λοιποῦ διαμένειν αὐτοὺς ἐν ταῖς σχολαῖς⁷², καθ' ἃς ἀναφέρονται, τῶν πληγᾶτων [fol. 118 r.] μόνον κἀνταῦθα τῆς ποινῆς ἐλευθερουμένων.

Trad. Sul vessillo catturato dai nemici. Se il vessillo è sottratto dai nemici senza una causa evidente e manifesta e giustificata, ordiniamo che coloro ai quali era stata affidata la custodia del vessillo siano severamente corretti disciplinarmente e rimangano per il futuro privati dell'onore nei reparti ai quali appartengono; soltanto coloro che siano stati feriti sono anche in questo caso liberati dalla pena.

§17. Περί τροπῆς μέρους ἢ τάξεως τοῦ λοιποῦ στρατοῦ συνεστῶτος. Ἐὰν τοῦ λοιποῦ στρατοῦ συνεστῶτος τροπὴ μέρους ἢ καὶ τάγματος ἐξ εὐλόγου αἰτίας γένηται, οἱ δὲ τραπέντες μὴ ἐν τῷ στρατῷ καταφύγωσιν, ἀλλὰ περιφρονητικῶς διατεθέντες ἢ καὶ ὑπὲρ δειλίας ἴσως καὶ φόβου, μακρὰν ἐν ἄλλῳ ἀπέλθωσι τόπῳ, κελεύομεν τοὺς ταῦτα τολμῶντας ἰσχυρῶς τιμωρεῖσθαι, ὡς τῶν ἐταίρων αὐτῶν ἀμελήσαντας καὶ τροπῆς γενομένουσιν αἰτίους αὐτοῖς.

Trad. Sulla rotta di una parte o di un reparto mentre il resto dell'esercito rimane schierato. Se, mentre il resto dell'esercito rimane schierato, avviene la rotta di una parte o di un reparto per causa giustificata, ma coloro che si sono ritirati non si rifugiano presso l'esercito, bensì, per atteggiamento sprezzante o forse per codardia e paura, si allontanano in un altro luogo, ordiniamo che coloro che osano fare ciò siano severamente puniti, poiché hanno trascurato i propri compagni e sono divenuti per essi causa della rotta.

§18. Περί στρατιώτου τὰ ἴδια ρίπτοντος ὄπλα ἐν πολέμῳ καιρῷ. Ἐὰν στρατιώτης ἐν καιρῷ πολέμου ρίψῃ τὰ ὄπλα κελεύομεν αὐτὸν ἰσχυρῶς τιμωρεῖσθαι, ὡς ἐαυτὸν γυμνώσαντα, τοὺς δ' ἐχθροὺς ὀπλίσαντα.

Trad. Sul soldato che getta le proprie armi in tempo di guerra. Se un soldato, in tempo di guerra, getta le proprie armi, ordiniamo che egli sia severamente punito, poiché ha spogliato sé stesso e armato i nemici.

§19. Περί στρατιώτου πρᾶγμα παρὰ τοῦ δουκὸς ἀπηγορευμένον ἐν πολέμῳ ποιῶντος. Ἐὰν τις ἐν πολέμῳ πρᾶγμα παρὰ τοῦ δουκὸς ἢ τοῦ πραιποσίτου ἀπηγορευμένον ποιῆσῃ, ἢ καὶ τὰ ἐνταλθέντα αὐτῷ παρ' αὐτοῦ κατὰ τὸν τοῦ πολέμου καιρὸν μὴ ἐκπληρώσῃ, τοῦτον κεφαλικῶς τιμωρεῖσθαι κελεύομεν, καὶ εἰ καλῶς τὸ πρᾶγμα διώκησεν.

Trad. Sul soldato che in tempo di guerra compie un'azione vietata dal *doux*. Se qualcuno,

⁷² N.d.t. σχολαῖς riprende il lat. *scholae*, con cui nel linguaggio amministrativo tardoantico si designavano corpi o reparti di servizio militare (cfr. le *scholae agentium in rebus*).

in tempo di guerra, compie un'azione vietata dal *doux* dal preposito⁷³, oppure non esegue gli ordini da lui impartiti durante il tempo di guerra, ordiniamo che costui sia punito con pena capitale, anche se ha condotto bene l'azione.

§20. Περί στρατιώτου βαγεύσαντος ἢ τοῦ στρατοπέδου ἀναχωρήσαντος, πολέμου προσδοκωμένου. Ἐάν στρατιώτης ἐν πολέμου καιρῷ βαγεύσῃ, ἢ πρῶτος ἐν παρατάξει φύγῃ, τῶν ἐταίρων αὐτοῦ συμμενόντων, ἢ τὰ ὄπλα αὐτοῦ τοῖς πολεμίοις ἀπεμπολῆσαι τολμήσῃ, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω· ἢ φιλανθρωπότερον⁷⁴ τοῦ στρατηγοῦ διατεθέντος ἕως αὐτῷ. Τυπτόμενος ἰσχυρῶς τὴν στρατείαν ἐναλλαττέτω ἀτίμως.

Trad. Sul soldato che si assenta o abbandona l'accampamento quando si attende la guerra. Se un soldato, in tempo di guerra, si assenta dal reparto, oppure fugge per primo dallo schieramento mentre i suoi compagni rimangono, oppure osa vendere le proprie armi ai nemici, sia punito con pena capitale; oppure, se il comandante si mostri più benevolo verso di lui, dopo essere stato duramente percosso sia con disonore allontanato dal servizio militare.

§21. Περί στρατιώτου διὰ δειλίας νοσεῖν προσποισαμένου. Ὁ τῷ φόβῳ τῶν πολεμίων νοσεῖν προσποιούμενος παρὰ τὸν τῆς συμπλοκῆς καιρόν, ὁ τοιοῦτος τὸ πτόμενος ἰσχυρῶς τὴν στρατείαν ἀτίμως ἐναλλαττέτω.

Trad. Sul soldato che per codardia finge di essere malato. Colui che, per paura dei nemici, finge di essere malato nel momento dello scontro, costui, dopo essere stato duramente percosso, sia con disonore allontanato dal servizio militare

§22. Περί στρατιώτου προπετῶς καὶ παρὰ γνώμην τοῦ στρατηγοῦ τοῦ χάρακος ἐξελθόντος. Ἐάν τις τοῦ χάρακος, ὁ φρουρεῖν ἐκελεύσθη, προπετῶς ἢ καὶ [fol. 118 v.] διὰ δειλίαν ἐξέλθῃ, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω· εἰ δὲ τὴν φύσσαν αὐτοῦ παρέλθῃ, τῆς στρατείας ἐκπιπέτω· εἰ δὲ τις ἢ πόλεως τείχος ἢ χάρακος ὑπερβῆ καὶ μὴ διὰ τῆς πύλης ἐξέλθῃ, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω.

Trad. Sul soldato che avventatamente e contro la volontà del comandante esce dal recinto fortificato. Se qualcuno esce avventatamente o per codardia dal recinto fortificato che gli era stato ordinato di custodire, sia punito con pena capitale; se invece oltrepassa il proprio posto di guardia, sia espulso dal servizio militare; e se qualcuno scavalca il muro della città o il recinto fortificato e non esce attraverso la porta, sia punito con pena capitale.

§23. Περί στρατιώτου ἀμαρτόντος εἰς βασιλέα. Ὁ ἀμαρτάνων εἰς βασιλέα, ξίφει τιμωρεῖσθω καὶ τῆς οὐσίας ἀσυμπαθῶς ἐκπιπέτω, καὶ ἡ μνήμη αὐτοῦ κρινέσθω [καὶ]

73 N.d.t. Anche il vocabolo *πραπιόσιτος* è una grecizzazione del latino *praepositus*, che nel tardo impero era il comandante di specifiche unità militari o di reparti e come tale resta nella organizzazione militare "bizantina". Dunque, esso si può intendere oggi come l'ufficiale comandante di un'unità o anche di un servizio.

74 N.d.t. Il concetto di *φιλανθρωπία* indica la clemenza o l'indulgenza nell'applicazione della pena da parte dell'autorità, cioè la mitigazione della severità della legge. Il termine non va inteso nel senso moderno di "filantropia" e va distinto dalla *οικονομία*, in senso giuridico, che designa invece l'adattamento o la sospensione della norma per ragioni di opportunità o di utilità pratica.

μετὰ θάνατον.

Trad. Sul soldato che commette un reato contro l'imperatore. Colui che commette un reato contro l'imperatore sia punito con la spada e sia privato senza misericordia dei suoi beni, e la sua memoria sia condannata anche dopo la morte.

§24. Περὶ στρατιώτου πρὸς τοὺς πολεμίους [p. 85] αὐτομολήσαντος. Οἱ πρὸς τοὺς πολεμίους αὐτομολοῦντες κεφαλικῶς τιμωρεῖσθωσαν.

Trad. Sul soldato che diserta presso i nemici. Coloro che disertano presso i nemici siano puniti con pena capitale.

§25. Περὶ στρατιώτου ἀταξίαν ἢ θόρυβον ποιήσαντος ἐν στρατοπέδῳ δι' ἀπειρίαν. Ὁ ἀταξίαν ἢ θόρυβον τῷ στρατοπέδῳ δι' ἀπειρίαν ἐπαγαγὼν, σωφρονιζέσθω, αὐτὸς τε καὶ ὁ τούτου δέκαρχος.

Trad. Sul soldato che provoca disordine o tumulto nell'accampamento per inesperienza. Colui che, per inesperienza, provoca disordine o tumulto nell'accampamento, sia punito disciplinarmente, lui stesso e anche il suo decarca.

§26. Περὶ στρατιώτου αὐτομολήσαντος καὶ αὐθις ἐπανελθόντος. Ὁ πρὸς τοὺς πολεμίους αὐτομολήσας καὶ αὐθις ἀνάγκης χωρὶς ὑποστρέψας, συγγιγνωσκέσθω. ὁ μέντοι δις τοῦτο τολμήσας καὶ αὐθις ἐπανελθὼν, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω.

Trad. Sul soldato che ha disertato presso i nemici ed è poi ritornato. Colui che, dopo essere passato ai nemici, ritorna spontaneamente, sia perdonato; colui invece che abbia osato fare ciò una seconda volta e sia nuovamente ritornato, sia punito con pena capitale.

§27. Περὶ στρατιωτῶν ἐξ οἰασοῦν αἰτίας τῆς στρατείας ἐκπεσόντων. Οἱ ἐπ' ἀτιμία τῆς οἰκείας ἐκπεσόντες στρατείας οὐδεμίαν ἔχειν τοῦ λοιποῦ τιμὴν δύνανται.

Trad. Sui soldati che per qualunque causa sono decaduti dal servizio militare. Coloro che sono decaduti dal proprio servizio militare con disonore non possono più avere alcun onore in seguito.

§28. Περὶ στρατιωτῶν ἀταξίας παρακινούντων τραχείας. Εἴαν τινες ἀταξίαν τραχείαν ὑφάψαντες ἐλεγχθῶσι, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθωσαν. Οἱ μέντοι λόγῳ μόνῳ τὴν ἀταξίαν γενέσθαι παρασκευάσαντες, οὐ μὴν καὶ εἰς τέλος αὐτὴν ἐκπεράναντες, τοῦ βαθμοῦ τῆς στρατείας ἀποκινείσθωσαν.

Trad. Sui soldati che provocano grave disordine. Se alcuni, avendo provocato un grave disordine, sono riconosciuti colpevoli, siano puniti con pena capitale; coloro invece che soltanto con parole abbiano provocato il disordine, ma non lo abbiano portato a compimento, siano rimossi dal grado del servizio militare.

§29. Περὶ στρατιώτου κλέπτοντος ὄπλα. Ὁ κλέπτων ὄπλα στρατιώτης τῆς στρατείας ἀσυμπαθῶς ἐξωθεῖσθω.

Trad. Sul soldato che ruba armi. Il soldato che ruba armi sia espulso dal servizio militare senza misericordia.

§30. Περὶ στρατιώτου, ἐὰν ἐν τινι δέπορτατευθῇ τόπῳ καὶ ἐκφύγῃ τὴν τιμωρίαν. Ὁ διηλεκτῶς δεπορτατευθεὶς στρατιώτης καὶ ἀποδράς, εἴτα στρατευθῆναι τολμήσας, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω ὁ μέντοι πρὸς καιρὸν δεπορτατευθεὶς καὶ ἀποδράς ἐκεῖθεν καὶ

στρατευσάμενος, ἐξοριζέσθω διηνεκῶς [fol. 119 r.].

Trad. Sul soldato che, essendo stato deportato in un luogo, fugge alla pena. Il soldato che sia stato deportato a vita e sia fuggito, e poi abbia osato arruolarsi nuovamente, sia punito con pena capitale; colui invece che sia stato deportato temporaneamente e sia fuggito da lì e si sia arruolato, sia esiliato a vita.

§31. Περὶ στρατιωτῶν ἐπὶ μοιχεία ἢ ἄλλῳ ἐγκλήματι κατακριθέντων. Οἱ ἐπὶ μοιχεία ἢ ἄλλῳ μεγίστῳ καὶ πουβλικῷ ἐγκλήματι κατακριθέντες καὶ τῆς στρατείας ἐκπεσόντες, οὐκέτι στρατεύονται.

Trad. Sui soldati condannati per adulterio o per altro crimine. Coloro che siano stati condannati per adulterio o per altro grave e pubblico crimine e siano stati espulsi dal servizio militare, non prestino più servizio militare.

§32. Περὶ τοῦ τὴν στρατείαν ἀποφυγόντος. Ἐάν τις προσκληθεὶς στρατευθῆναι μὴ ὑπακούσῃ, στρατιωτικῶς κολαζέσθω· οἱ γὰρ προσκαλούμενοι καὶ ἀποφεύγοντες τὸ τῆς στρατείας λειτούργημα, ὡς προδότηι τῆς πατρίδος κρίνονται, καὶ τῆς προσούσης ἐλευθερίας ἐκπίπτουσιν.

Trad. Su colui che ha evitato il servizio militare. Se qualcuno, chiamato a prestare servizio militare, non obbedisce, sia punito secondo la disciplina militare; infatti coloro che, essendo chiamati, evitano il dovere del servizio militare sono giudicati come traditori della patria e decadono della libertà loro spettante⁷⁵.

§33. Περὶ στρατιώτου ἐν πολέμου καιρῷ τὸν ἴδιον ὑφελομένου υἱὸν ἢ καὶ ἀχρειώσαντος αὐτόν. Ἐάν τις τὸν ἴδιον υἱὸν κατὰ τὸν τοῦ πολέμου καιρὸν ὑφέληται, ἢ αὐτὸν ἀχρειώσῃ ἐπὶ τῷ τῆς μάχης ἀπολειφθῆναι, καὶ ἐξορίζεται καὶ ἐν μέρει τῆς οὐσίας αὐτοῦ δημοσιεύεται.

Trad. Sul soldato che, in tempo di guerra, sottrae il proprio figlio oppure lo rende inabile. Se qualcuno, durante il tempo di guerra, sottrae il proprio figlio al servizio (militare), oppure lo rende inabile affinché sia escluso dalla battaglia, sia esiliato e una parte dei suoi beni sia confiscata.

§34. Περὶ στρατιώτου χειῖρας ἐπιβαλόντος τῷ ἰδίῳ πραιποσίτῳ. Ὁ τῷ ἰδίῳ πραιποσίτῳ χειῖρας ἐπιβαλεῖν τολμήσας, ξίφει τιμωρεῖσθω.

Trad. Sul soldato che ha messo le mani addosso al proprio preposito. Il soldato che abbia osato mettere le mani addosso al proprio preposito sia punito con la spada.

§35. Περὶ στρατιώτου τὸν ἴδιον συστρατιώτην τραυματίσαντος. Ἐάν τις τὸν ἴδιον συστρατιώτην τραυματίσῃ, εἰ μὲν [λίθῳ ἢ] ἄλλῳ τρόπῳ τὴν πληγὴν ἐποιήσατο, τῆς στρατείας ἐξωθεῖται, εἰ δὲ ξίφει, κεφαλικῶς τιμωρεῖται ἢ χειροκοπεῖται.

Trad. Sul soldato che ha ferito un proprio commilitone. Se un soldato ferisce un proprio commilitone, qualora abbia inferto la ferita con una pietra o in altro modo, sia espulso dal servizio militare; se invece con la spada, sia punito con pena capitale oppure gli sia amputata la mano.

75 N.d.t. Il servizio militare è definito λειτούργημα, cioè un obbligo pubblico verso la comunità e verso l'impero; chi lo rifiuta è trattato come traditore della patria. È una concezione molto forte del rapporto tra cittadino e "Stato".

§36. Περὶ στρατιώτου ἑαυτὸν πλήξαντος ἢ ἄλλως πως τῇ ἑαυτοῦ ζωῇ ἐπιβουλεύσαντος. Ἐὰν στρατιώτης ἑαυτὸν πλήξῃ ἢ ἄλλω τρόπῳ θάνατον ἑαυτῷ κασκευάσαι διανοηθῇ, εἰ μὲν δι' ἀλγηδόνα νόσου πολυχρονίου ἢ καὶ μαινόμενος ἴσως τοῦτο ἐποίησε, τῆς στρατείας ἀτίμως ἐξωθεῖσθω· εἰ δὲ κατὰ τρόπον ἄλλον τοῦτο πεποίηκε, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω.

Trad. Sul soldato che ha colpito sé stesso o che in altro modo ha attentato alla propria vita. Se un soldato colpisce sé stesso o abbia concepito di procurarsi la morte in altro modo, se lo ha fatto a causa del dolore di una malattia di lunga durata oppure perché forse era in preda alla follia, sia espulso dal servizio militare con disonore; se invece ha fatto ciò per altra ragione, sia punito con la pena capitale.

§37. Περὶ στρατιώτου διαστρέφοντος τὴν εἰρήνην. Ὁ διαταράττων τὴν εἰρήνην στρατιώτης, κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω.

Trad. Sul soldato che sconvolge la pace⁷⁶. Il soldato che sconvolge la pace sia punito con la pena capitale.

§38. Περὶ στρατιώτου τὴν εἰρκτὴν κατάξαντος καὶ φυγόντος. Ὁ τὴν εἰρκτὴν κατάξας στρατιώτης καὶ ἐκφυγὼν κεφαλικῶς τιμωρεῖσθω.

Trad. Del soldato che evade dal carcere. Il soldato che, dopo aver violato il carcere, sia evaso, sia punito con la pena capitale.

§39. Περὶ στρατιωτῶν διὰ μέθην ἀτακτησάντων. Τοῖς κατὰ μέθην ἢ καὶ ἄλλην τρυφήν ἀτακτοῦσι στρατιώταις καὶ ἁμαρτάνουσιν ἢ μὲν κεφαλικὴ συγχωρεῖται τιμωρία, ἐπιφέρεται δ' αὐτοῖς ἢ τῆς στρατείας ἐναλλαγὴ. [fol. 119 v.].

Trad. Sui soldati che hanno commesso disordine a causa dell'ubriachezza. Ai soldati che, a causa dell'ubriachezza o anche di altro eccesso, tengono una condotta disordinata e commettono una colpa, la pena capitale è loro condonata, ma viene loro inflitta l'espulsione dal servizio militare.

§40. Περὶ στρατιώτου τὴν αὐτοῦ τάξιν παρελθόντος ἐν πολέμου καιρῷ. Ὁ τὴν αὐτοῦ τάξιν ἐν πολέμῳ παρελθὼν ἢ ῥοπαλίζεται ἢ τὴν στρατείαν ἐναλλάττει.

Trad. Sul soldato che ha abbandonato il proprio posto durante la guerra. Il soldato che, in tempo di guerra, ha abbandonato il proprio posto sia bastonato oppure espulso dal servizio militare.

§41. Περὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τινὰς καὶ ἀπολεσάντων αὐτούς. Ἐὰν στρατιῶται φυλάττοντες πρόσωπα κατὰ ῥαθυμίαν ἀπολέσωσιν αὐτά, ἢ τύπτονται ἢ τὴν στρατείαν ἀποβάλλονται κατὰ τὸ τοῦ ἁμαρτήματος μέτρον· εἰ δὲ κατὰ [τὸν] οἶκτον ἀπολύσωσιν αὐτούς, τῆς στρατείας ἐκπίπτουσιν· εἰ δὲ κατὰ πανουργίαν, κεφαλικῶς τιμωροῦνται ἢ καὶ εἰς τὸν ἔσχατον τῆς στρατείας βαθμὸν καταφέρονται.

Trad. Sul caso dei soldati che custodiscono alcune persone e le lasciano fuggire. Se dei soldati, avendo in custodia alcune persone, le lasciano fuggire per negligenza, o sono per-

76 N.d.t. Il sostantivo εἰρήνη è qui usato nel senso di tranquillità interna e stabilità disciplinare dell'esercito (*tranquillitas militiæ*) – non già come pace internazionale – in un'accezione vicina alla nozione romana di *tranquillitas publica* e ai reati di sedizione militare.

cossi oppure sono espulsi dal servizio militare, secondo la gravità della colpa. Se invece le rilasciano per pietà, decadono dal servizio militare. Se invece le rilasciano per dolo, sono puniti con pena capitale oppure sono degradati all'ultimo grado del servizio militare.

§42. Περὶ στρατιώτου πρὸς τὸν μοιχὸν αὐτοῦ συμφωνήσαντος. Ἐὰν στρατιώτης πρὸς τὸν μοιχὸν αὐτοῦ συμφωνήσῃ, τῆς στρατείας εὐθὺς ἐξωθείσθω καὶ δημευθῆτω αὐτοῦ ἡ οὐσία.

Trad. Sul soldato che si sia accordato con l'adultero della propria moglie. Se un soldato si accorda con l'adultero della propria moglie, sia immediatamente espulso dal servizio militare e i suoi beni siano confiscati.

§43. Περὶ ἐξάρχων [καὶ τῶν τὸ] στράτευμα διασωζόντων καὶ ἀργυρολογούντων τὰ ἐν ὁδῷ χωρία. Οἱ ἐξάρχαι καὶ οἱ ὅπως οὖν διασώζοντες στράτευμα ἐὰν ἀργυρολογῶσι τὰ χωρία, δι' ὃν ὁ στρατὸς ὀδεύει, εἰς τὸ διπλάσιον καταδικάζονται.

Trad. Sugli esarchi e su coloro che conducono in salvo l'esercito e che riscuotono denaro dai luoghi attraversati. Gli esarchi e coloro che in qualsiasi modo conducono in salvo l'esercito, se riscuotono denaro dai luoghi attraverso i quali l'esercito marcia, siano condannati al doppio

§44. Περὶ στρατιωτῶν τὸν ἴδιον ἡγεμόνα καταλιπόντων ἐν πολέμῳ. Ἐὰν τὸν ἴδιον ἡγεμόνα οἱ στρατιῶται καταλίπωσιν ἐν πολέμῳ, ἢ κρατηθῆναι τοῦτον παρὰ τῶν πολεμίων παραχωρήσωσι καὶ μὴ ὑπερασπίσωσιν αὐτοῦ, δυνάμενοι [μόνοι] αὐτὸν διαφυλάξει, καὶ συμβῆ αὐτὸν ἐντεῦθεν τελευτῆσαι, κεφαλικῶς τιμωροῦνται.

Trad. Sui soldati che abbandonano il proprio comandante in guerra. Se dei soldati abbandonano il proprio comandante in guerra, oppure permettono che egli sia catturato dai nemici senza difenderlo, pur potendo da soli salvarlo, e accada che egli per questo muoia, siano puniti con la pena capitale.

§45. Περὶ στρατιώτου εἰς τὴν τῶν πολεμίων ἀπίοντος χώραν καὶ ὄπλα πιπράσκοντος. Ὁ εἰς βαρβάρους ἀπιὼν ἢ προφάσει πρεσβείας ἢ ἄλλῳ τρόπῳ τινὶ καὶ ὄπλα πιπράσκειν αὐτοῖς τολμῶν ἢ εἰργασμένα ἢ ἀνέργαστα ἢ σίδηρον ἢ βέλη ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον, τῇ ἐσχάτῃ ὑπόκειται τιμωρία.

Trad. Sul soldato che si reca nel territorio dei nemici e vende loro armi. Il soldato che si rechi presso i barbari, sia con il pretesto di un'ambasceria sia in qualsiasi altro modo, e osi vendere loro armi, sia lavorate che non lavorate, oppure ferro o dardi o qualsiasi altra cosa di tal genere, sia sottoposto alla pena capitale.

§46. Περὶ στρατιώτου [τοῦ] τοὺς πολεμίους πρὸς πόλεμον ἐρεθίζοντος. Ὁ τοὺς πολεμίους πρὸς μάχην καὶ πόλεμον ἐρεθίζων ἢ παραδιδούς αὐτοῖς τῶν Ῥωμαίων τινάς, κεφαλικῶς τιμωρείσθω.

Trad. Sul soldato che provoca i nemici alla battaglia. Il soldato che provoca i nemici alla battaglia e alla guerra, oppure consegna loro qualcuno dei Romani, sia punito con la pena capitale.

§47. Περὶ ἐξπλορατόρων [τῶν] τοῖς πολεμίους τὰ μυστήρια καταμηνυόντων [fol. 120 r.]. Ἐὰν οἱ ἐξπλοράτορες του Ῥωμαϊκοῦ στρατεύματος ἀπαγγέλλωσι τοῖς πολεμίους τὰ ἀπόκρυφα τῶν Ῥωμαίων βουλεύματα, κεφαλικῶς τιμωροῦνται· καὶ τοὺς τοιοῦτους ἢ καὶ

ἄλλους ἔσθ' ὅτε πρὸς τοὺς πολεμίους αυτομολοῦντας, ἔξεστι παντὶ ἀκινδύνως φονεύειν.

Trad. Sugli esploratori che rivelano ai nemici i segreti. Se gli esploratori dell'esercito romano comunicano ai nemici i piani segreti dei Romani, sono puniti con la pena capitale; ed è lecito a chiunque uccidere senza responsabilità tali individui, o anche altri che talvolta disertino passando ai nemici.

§48. **1.** Οἱ κατὰ τῶν πολεμίων τρόπαια στήσαντες καὶ σκύλων, ὡς εἰκός, εὐπορήσαντες, τὸ μὲν ἔκτον μέρος τῷ δημοσίῳ προσκυρούτωςαν τρόπῳ παντί· τὰ δὲ λοιπὰ ἐπίσης οἷ τε ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι ἐπιμεριζέσθωσαν· τοῦτο γὰρ ὁ στρατιωτικὸς βούλεται νόμος, ἐπειδὴ τὰ λάφυρα τῶν λαμβανόντων εἰσὶν ἐπίσης. ἀρκεῖ δὲ τοῖς ἄρχουσιν ἢ προσθήκη τῶν ρογῶν⁷⁷ αὐτῶν. Εἰ μέντοι τῶν ἀρχόντων καὶ ἡγεμόνων τινὲς ἀνδραγαθήσαντες ἀναδειχθῶσι κατὰ τὸν πόλεμον, ἄδειαν ὁ στρατηγὸς ἐχέτω τούτους ἐκ τῶν τῷ δημοσίῳ προσκυρωθέντων ἀναλόγως φιλοτιμεῖσθαι. **2.** Οὐ συγκαταλογίζονται δὲ τοῖς λαφύροις οἱ ἐκ τῶν πολεμίων ληφθέντες στρατιῶται ἢ καὶ ἄλλως ἔνδοξοι καὶ περιφανεῖς ἄνδρες· οὗτοι γὰρ πρὸ τῶν ἄλλων ἐξαιροῦνται διὰ τὰς σπονδὰς τῶν ἀλλαγίων εἵνεκα, καὶ παρὰ τῷ στρατηγῷ μένουσιν ἢ καὶ τῷ βασιλεῖ ἀναπέμπονται. **3.** Πρὸς τούτοις δίκαιον ἡμῖν ἔδοξε μὴδὲ τοῦτο παραλιπεῖν καὶ τοῦ ποιναιλίου περιαιρῆσαι νόμου· εἰ γὰρ καὶ ἐν τῷ λεω κεφαλαίῳ τὸδε περὶ στρατιωτῶν τῶν μετὰ ξίφους πληζάντων διαλαμβάνεται, ἀλλὰ χρὴ γινώσκειν ὡς οὖν ἐπὶ πάντων εἴρηται τῶν τὴν πληγὴν δεξαμένων, μόνων δὲ τῶν συστρατιωτῶν αὐτῶν· ὁ δὲ γε παρὼν τίτλος τοῦ μθ' βιβλίου [τῶν Διγέστον] περὶ παντὸς διέξεισι, πληττομένου καὶ πλήττοντος. **4.** Ὁ μετὰ ξίφους πλήττων τινὰ, μὴ κατὰ πλάνην ἢ μέθην ἢ μανικῶς ἀλλ' ἐκουσίως, ἂν μὲν φονεύσῃ, ξίφει τιμωρεῖσθω [fol. 120 v.]· ἂν δὲ ὁ πληγεὶς μὴ τελευτήσῃ, χειροκοπέσθω, διότι ὄλως μετὰ ξίφους δοῦναι ἐτόλμησεν. **5.** Κεφαλικὴ τιμωρία ἐστὶ τὸ ἀποτμηθῆναι ἢ φουρκισθῆναι ἢ εἰς μέταλλον ἐκδοθῆναι ἢ καὶ περιορισθῆναι· οὐ μὴν καὶ τὸ ἐξορισθῆναι· ὁ περιορισθεὶς οὐδὲ διατίθεσθαι δύναται· ὁ γὰρ περιορισμὸς τῆς πολιτείας ἐξαιρεῖ τὸν κατακριθέντα, ὡς ἂν εἴ ὁ κατακριθεὶς ἐτελεύτησεν· ἢ δὲ ἐξορία τόπου τινὸς ἀπείργει τὸν κατακριθέντα, διὸ καὶ διατίθεται καὶ ἐλευθεροῖ ἀκωλύτως. **6.** Ἐσχάτη τιμωρία ἐστὶ τὸ ἀποκεφαλισθῆναι ἢ καὶ περιορισθῆναι, ὥστε εἴη ἂν καὶ λέγοιτο ἐσχάτη τιμωρία ἢ αὐτὴ τῇ κεφαλικῇ. Τὸ μέντοι ἐξορισθῆναι ἢ προσκαίρως ἢ καὶ διηνεκῶς, καὶ τὸ εἰς δημόσιον ἔργον ἐκδοθῆναι, οὔτε κεφαλικὴ οὔτε μὴν ἐσχάτη λέγεται τιμωρία.

Trad. 1. Coloro che, avendo innalzato trofei contro i nemici e avendo, come è naturale, ottenuto bottino, assegnino in ogni caso la sesta parte al fisco; il resto sia ripartito in parti uguali tra comandanti e soldati. Così, infatti, dispone la legge militare, poiché il bottino appartiene ugualmente a coloro che lo hanno preso. Ai comandanti basta l'aggiunta delle loro paghe. Se tuttavia alcuni tra i comandanti e i capi si distinguono per valore in guerra, il generale abbia facoltà di ricompensarli in proporzione con ciò che è stato assegnato al

77 N.d.t. il vocabolo *ρόγα* (pl. *ρόγαι*) è un termine tecnico del lessico amministrativo bizantino indicante la paga o lo stipendio spettante a militari e funzionari imperiali; è una grecizzazione del latino *roga*, voce già attestata nell'amministrazione tardo-romana per designare il soldo. Nel greco bizantino il vocabolo si stabilizza come denominazione della remunerazione pubblica e passa dall'ambito militare a quello civile e burocratico, divenendo parte del linguaggio fiscale e amministrativo dell'Impero d'Oriente.

fisco. **2.** Non sono tuttavia annoverati tra i bottini i soldati catturati tra i nemici o anche altri uomini illustri e di grande fama; costoro infatti sono separati prima degli altri in vista di eventuali scambi di prigionieri e rimangono presso il generale oppure sono inviati all'imperatore. **3.** Inoltre ci è sembrato giusto non tralasciare neppure questo punto e rimuovere la norma penale: sebbene anche nel capitolo precedente si tratti dei soldati che hanno colpito qualcuno con la spada, bisogna sapere che ciò è detto in generale per tutti coloro che ricevono un colpo, ma soltanto nel caso dei loro commilitoni; il presente titolo del libro quarantanovesimo dei *Digesta* tratta invece della questione in generale, tanto di chi colpisce quanto di chi è colpito. **4.** Chi colpisce qualcuno con la spada, non per errore, ubriachezza o follia ma volontariamente, se lo uccide sia punito con la spada; se invece il ferito non muore, gli sia amputata la mano, poiché ha osato comunque colpire con la spada. **5.** Pena capitale è l'essere decapitato, crocifisso, condannato alle miniere o relegato; non lo è invece l'esilio. Colui che è relegato non può neppure fare testamento: la relegazione infatti priva il condannato della cittadinanza, come se fosse morto; l'esilio invece lo allontana soltanto da un determinato luogo, per cui egli può fare testamento e concedere la libertà ai suoi schiavi senza impedimento. **6.** Pena estrema è la decapitazione o anche la relegazione; cosicché la pena estrema coincide e viene detta anche pena capitale. L'esilio invece, sia temporaneo sia perpetuo, e la condanna ai lavori pubblici non sono detti né pena capitale né pena estrema.

APPENDICE III

Tabella comparativa dei temi presenti
nelle edizioni del Νόμος Στρατιωτικός

ASHBURNER (A):	KORZENSZKY (K):	<i>Materia / fattispecie:</i>
§56-A	§1-K	Divieto per i soldati di essere amministratori, locatari o garanti
§57-A	§2-K	Divieto di agricoltura, commercio e funzioni civili
—	§3-K	Precedenza di anzianità militare; rescritti imperiali
—	§4-K	Testamento militare; prigionia; postliminium; filiazione
§42-A	§5-K	Congiura, fazione o sedizione contro il comandante
§43-A; §44-A	§6-K	Disobbedienza alla gerarchia militare
§45-A	§7-K	Disobbedienza agli ordini
§48-A	§8-K	Licenze militari (commeatus)
§6-A; §49-A	§9-K	Proposito di disertare ai nemici
§50-A	§10-K	Danno arrecato a soldati o contribuenti
§47-A	§11-K	Assenza abusiva oltre il congedo
§13-A	§12-K	Tradimento di città o fortezza
§51-A	§13-K	Ritrovamento di beni non denunciato
§8-A	§14-K	Abbandono della formazione; saccheggio del caduto; inseguimento vietato
§9-A	§15-K	Fuga collettiva e decimazione
§10-A	§16-K	Perdita del vessillo
§12-A	§17-K	Ritiro disordinato dal campo
§11-A	§18-K	Gettare le armi in guerra
§1-A	§19-K	Disobbedienza agli ordini del comandante in guerra
§2-A; §28-A	§20-K	Fuga dalla battaglia; vendita delle armi ai nemici

ASHBURNER (A):	KORZENSZKY (K):	<i>Materia / fattispecie:</i>
§3-A	§21-K	Simulazione di malattia per codardia
§4-A	§22-K	Uscita dal fossato o dal campo fortificato
§5-A	§23-K	Delitto contro l'imperatore
§15-A	§24-K	Diserzione ai nemici
§19-A	§25-K	Tumulto o disordine nell'accampamento per inesperienza
§15-A	§26-K	Disertore che ritorna spontaneamente
§16-A	§27-K	Infamia e perdita degli onori
§19-A; §37-A	§28-K	Istigazione al disordine militare
§18-A	§29-K	Furto di armi
§20-A	§30-K	Deportazione e arruolamento illegittimo
§21-A	§31-K	Condannati per adulterio o crimine pubblico
§22-A	§32-K	Renitenza alla leva
§23-A	§33-K	Sottrazione del figlio alla leva
§24-A	§34-K	Violenza contro il preposito
§25-A	§35-K	Ferimento di commilitone
§26-A	§36-K	Autolesione o attentato alla propria vita
§29-A	§37-K	Turbativa della pace militare
§31-A	§38-K	Evasione dal carcere
§32-A	§39-K	Disordini per ubriachezza
§33-A	§40-K	Abbandono del posto in guerra
§34-A	§41-K	Custodi che lasciano fuggire i detenuti
§35-A	§42-K	Accordo con l'adultero della moglie
§36-A	§43-K	Esazione illegittima di denaro lungo il percorso dell'esercito
§17-A	§44-K	Abbandono del comandante
§52-A	§45-K	Vendita di armi ai nemici
§39-A	§46-K	Incitamento dei nemici o consegna di Romani
§41-A	§47-K	Spionaggio militare e rivelazione di segreti
—	§48-K	Ripartizione del bottino; prigionieri illustri; definizioni di pene

APPENDICE IV

Lessico di origine latina nel Νόμος Στρατιωτικός

<i>Vocabolo greco nel NS:</i>	<i>Termine latino:</i>	<i>Significato:</i>
βάνδον	<i>bandum</i>	unità militare ovvero reparto) ma anche il vessillo del reparto stesso
δεπορτάτος / δεπορτατεύω	<i>deportatio</i>	deportazione o esilio penale
διφένσορες	<i>defensores</i>	difensori del campo o delle fortificazioni
δούξ (<i>doux</i>)	<i>dux</i>	comandante militare supremo di un esercito o di una provincia militare
ἐξκούβιτα	<i>excubita</i>	servizio di guardia o turno di vigilanza
ἐξπλοράτορες / ἐκσπλοράτορες	<i>exploratores</i>	esploratori o ricognitori dell'esercito
κόμης	<i>comes</i>	ufficiale superiore o comandante con funzioni militari o amministrative
κουλέος	<i>culeus</i>	fodero della spada (in latino tecnico-militare)
κομμέατον / κομμάτα	<i>commeatus</i>	licenza militare temporanea
λεγεών	<i>legio</i>	legione (unità militare romana mantenuta nella terminologia bizantina)
μανδάτον	<i>mandatum</i>	ordine o comando impartito da un superiore
παγανός	<i>paganus</i>	civile, non appartenente all'esercito
πουβλικόν ἔγκλημα	<i>publicum crimen</i>	reato pubblico
πρεπόσιτος / πραιποσίτος	<i>praepositus</i>	ufficiale posto a capo di un reparto o di un servizio
ρέσκριπτον	<i>rescriptum</i>	rescritto imperiale
ρόγαι	<i>roga</i>	paga o soldo militare
σέδετα	<i>sedes</i>	sedi o accampamenti delle truppe
σπούριος	<i>spurius</i>	Figlio illegittimo
τριβοῦνος	<i>tribunus</i>	tribuno, comandante di unità o ufficiale superiore
φοσσάτον	<i>fossatum</i>	campo fortificato o accampamento con fossato
σχολαί	<i>scholae</i>	reparti militari (originariamente le guardie palatine)



Busto di Pirro re dell'Epiro, Ercolano, da un originale del 290 a.C.
Ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
(Wikimedia Commons, foto Catalaon)

Storia Militare Antica e Bizantina

Articoli / Articles - Military History

STORIA GRECA

- *Against the Great King. Biases on “Rebellion” in the Western Satrapies of the Persian Empire*,
by VITTORIO CISNETTI
- *Nautai ed epibatai in età classica. La reputazione politica e sociale dei soldati di marina nell’Atene di età classica*
di GIULIA ICARDI

STORIA ROMANA

- *Ship-Binding and the Roman Corvus*,
by BRYANT AHRENBERG
- *Facing Logistical and Tactical Challenges - Maintaining and Protecting Horses and Mules during the Crossing of the Alps (218 BC)*,
by ANNELIES KOOLEN
- *Camp thefts in the Roman Army during the Republic and Principate*,
By MICHAL FASZCZA
- *Cinque questioni storiche e militari del principato Augusto.*
Gli effetti a lungo termine del bellum Germanicum da Cesare ad Augusto,
di MAURIZIO COLOMBO
- *Riflessioni sul richiamo di Germanico da parte di Tiberio*,
di ALESSANDRO PAGANO
- *Camps – Legions – Logistics. Deployment strategies and infrastructure in the area of Carnuntum (Pannonia Superior) during the Marcomannic Wars (bellum Germanicum, 172 and 178–180 AD)*,
by STEFAN GROH and HELGA SEDLMAYER
- *Elementi di poliorcetica in Polieno*,
di FRANCESCO FIORUCCI

STORIA BIZANTINA

- *The Battle of Anglon (540 CE): A Victory of Archery?*
by KAVEH FARROKH
- *Note al Nomos Stratiōtikos. Tradizione romanistica e disciplina militare nell’Impero Romano d’Oriente*,
di DANILO CECCARELLI MOROLLI
- *Il frammento 8 di Malco di Philadelphia: biografia di un “seduttore in armi”*,
di FABIANA ROSACI
- *La spedizione di Manuele Foca in Sicilia (964) e il fallimento della riconquista bizantina dell’Isola: una rilettura delle fonti*,
di FRANCESCO DALBON
- *Motivi topici e agiografici nella storiografia bizantina a proposito delle relazioni fra Bisanzio e la Rus’ di Kiev (X sec.)*
di GIOACCHINO STRANO

Recensioni

- GIUSEPPE ZANETTO, *Polemos. La guerra in Grecia*,
(di ANDREA MADONNA)
- GIULIA ICARDI, *Affirmer sa puissance par la Mer La rivalité pour l’hégémonie en Grèce Dans la première moitié du IV^e siècle avant J.-C.*,
(di ELISABETTA BIANCO)
- DOMENICO CARRO, *I classarii. I precursori romani*
- SOPHIE HULOT, *Corpora et arma. La violence de guerre dans le monde romain*
(di GABRIELE BRUSA)
- UMBERTO ROBERTO, *Domiziano* (di FABIANA ROSACI)
- OLIVER BERCK, *Riding for the Powerful Buccellarii and the*
- GIUSEPPE ZANETTO, *La guerra in Grecia*,
(di ANDREA MADONNA)
- GIULIA ICARDI, *Affirmer sa puissance par la Mer La rivalité pour l’hégémonie en Grèce Dans la première moitié du IV^e siècle avant J.-C.*,
(di ELISABETTA BIANCO)
- DOMENICO CARRO, *I classarii. I precursori romani*
- SOPHIE HULOT, *Corpora et arma. La violence de guerre dans le monde romain*
(di GABRIELE BRUSA)
- ORAZIO LICANDRO, *Il manoscritto ritrovato. Politica, religione e diritto al tempo di Giustiniano*
(di GIOACCHINO STRANO)
- SOPHIE HULOT, *Corpora et arma. La violence de guerre dans le monde romain*
(di GABRIELE BRUSA)